

Modello di Organizzazione e di Gestione Société Générale Securities Services SpA

Sommario

PARTE GENERALE	5
Sezione Prima.....	7
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231 - la responsabilità amministrativa degli Enti	7
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: finalità e struttura	15
Allegati al Modello	15
Destinatari del Modello.....	16
Glossario	17
Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	24
Esenzione dalle responsabilità: il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001	26
Efficacia ed effettività del Modello	27
Fonte del Modello: Linee guida per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche	28
Sezione Seconda	29
Il contenuto del Modello di Organizzazione e di Gestione di SGSS S.p.A.	29
ADOZIONE DEL MODELLO.....	29
Finalità del Modello.....	29
Presupposti del Modello	29
Sistema dei controlli interni	29
Le tre linee di difesa	31
Il sistema delle deleghe	31
Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: fasi metodologiche	32
Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati.....	33
ORGANISMO DI CONTROLLO, o Organismo di Vigilanza	34
Struttura e composizione dell'Organismo di Controllo	34
Durata in carica dell'Organismo di Controllo	35
Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Controllo	35
Obblighi di informazione	37
Segnalazione delle violazioni (whistleblowing)	38
Attività di reporting	41
SISTEMA DISCIPLINARE – PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DEL MODELLO.....	42
Principi Generali	42
Sanzioni applicabili alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi	43
Sanzioni applicabili ai Dirigenti.....	44
Provvedimenti applicabili nei rapporti con i collaboratori esterni e partners	45
AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	46
DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	48
Diffusione.....	48
Comunicazione.....	48

Formazione.....	48
ADEMPIMENTI DI VERIFICA.....	50
RIFERIMENTI INTERNI.....	51
TIPOLOGIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS 231/2001	52

Quadro delle revisioni

Quadro delle revisioni	
Data di revisione	Tipologia di revisione
Settembre 2018	Integrale
Ottobre 2019	Integrazione nuovi reati

!

PARTE GENERALE

Parte Generale

La presente Parte Generale è volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231, la funzione del Modello ed i principi generali in esso stabiliti.

La sezione prima illustra sia le finalità e i contenuti del D. Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento (ad esempio il D. Lgs. 61/2002), sia l'impatto e i riflessi che tali provvedimenti normativi hanno avuto sul sistema bancario.

La sezione seconda si riferisce ai contenuti del Modello: dall'adozione, all'individuazione delle attività a rischio, alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Controllo, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello.

Non è obiettivo del presente documento quello di riprodurre e/o di sostituire la normativa interna in vigore tempo per tempo, che rimane applicabile, anche a presidio e tutela dei rischi connessi al Decreto: in particolare, infatti, il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Banca è composto, oltre che dal presente documento descrittivo del Modello stesso, anche da tutte le normative aziendali che formano e regolano il sistema organizzativo di SGSS S.p.A.

Sezione Prima

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231 - la responsabilità amministrativa degli Enti

La responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231

Il D.Lgs. 231/2001 intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie¹ e ha introdotto, per la prima volta nell’ordinamento giuridico, la responsabilità amministrativa degli Enti conseguente al compimento di reati da parte di persone fisiche che rappresentano l’Ente o dipendono da questo o sono funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati² ed è accertata attraverso un procedimento penale³.

Gli Enti possono dunque essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha “**interesse**” quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “**vantaggio**”, invece, si realizza allorquando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il “**vantaggio esclusivo**” di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del **tentativo**.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il Reato o l’Illecito Amministrativo sia **commesso da soggetti qualificati**, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (Soggetti Apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti

¹ La Legge Delega ratifica e dà esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell’Unione Europea, tra le quali le più rilevanti sono:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

² Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

³ Eccezione fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercato, accertati dalla Consob.

Subordinati o Subalterni).

Dall'impianto del Decreto 231 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma, a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

Il TUB⁴ prevede che alle banche non possano essere applicate in via cautelare le sanzioni interdittive. La stessa norma stabilisce un flusso informativo tra il Pubblico Ministero, la Banca d'Italia e la Consob, avente ad oggetto il procedimento aperto nei confronti di una banca; è previsto inoltre che l'esecuzione della Sanzione interdittiva in via definitiva a carico dell'istituto di credito spetti alla Banca d'Italia.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
 - abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
 - abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
 - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.
 - Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la Sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.
- La confisca - Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna;
 - La pubblicazione della sentenza - Può essere inflitta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Del pagamento della sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente.

⁴ Art. 97-bis. "Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato. 1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte. 2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della Banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. 3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una Banca le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2° lett. a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tal fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal Titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela. 4. Le sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime, non si applica, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie".

Il Decreto 231 prevede inoltre che, nel caso di trasformazione dell'Ente, resti ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nelle ipotesi di fusione e scissione, la richiamata normativa stabilisce che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, è chiamato a rispondere dei Reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione: se tuttavia la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento in ordine alla responsabilità amministrativa da Reato, non deve tenersi conto delle condizioni economiche dell'Ente risultante dalla fusione ma di quelle dell'Ente originario. Se poi la scissione parziale avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla scissione. Gli Enti beneficiari della scissione, in cui sia confluito in tutto od in parte il patrimonio della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per Reati anteriori alla scissione: tale obbligo è tuttavia limitato al valore del patrimonio trasferito, sempre che gli Enti beneficiari non abbiano acquisito – anche solo in parte – il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il Reato.

In forza della disposizione di cui all'art. 33 del Decreto 231, nell'ipotesi di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il Reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente.

L'obbligazione del cessionario è tuttavia limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione o di conferimento, nonché alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o comunque dovute per Illeciti Amministrativi di cui il cessionario era a conoscenza.

Sommarario

Definizione	Descrizione
Commissione di reato	Il Decreto prevede che, nel caso in cui un soggetto operante in azienda - in posizione apicale o subordinata - commetta uno dei reati per i quali è attribuita la responsabilità amministrativa all'Ente, lo stesso sia chiamato a rispondere direttamente e sia passibile di una sanzione pecuniaria ovvero interdittiva (es.: sospensione del diritto a contrarre con la pubblica amministrazione, revoca di licenze o concessioni, sospensione parziale dell'attività, ecc.).
Responsabilità	Affinché sorga la responsabilità è necessario che il reato sia commesso da uno dei soggetti che si trovano nelle posizioni su indicate nell'interesse o a vantaggio del medesimo Ente. L'Ente non è responsabile quando il reato è commesso nell'esclusivo interesse dell'autore o di terzi, mentre la responsabilità sussiste anche quando l'interesse dell'autore o dei terzi è prevalente, e l'Ente non ne ha ricavato alcun vantaggio. In quest'ultimo caso le sanzioni pecuniarie previste a carico dell'Ente sono ridotte fino alla metà.
Tipologia di responsabilità	In merito alla tipologia di responsabilità introdotta dal Decreto, la dottrina è concorde nel ritenere che, nonostante il Decreto non parli espressamente di responsabilità penale degli enti, ma istituisca una forma di responsabilità considerata un "tertium genus" che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, in realtà si tratti di una vera e propria responsabilità penale. Ciò sia perché la responsabilità scatta in conseguenza di un reato, sia perché le conseguenze che ricadono sull'Ente sono particolarmente gravi (sanzioni pecuniarie e interdittive). La dottrina cerca di coniugare questo nuovo tipo di responsabilità con il dettato dell'art. 27 della Costituzione, che statuisce che "la responsabilità penale è personale", mediante il requisito della ragionevolezza, intesa come "colpa in organizzazione": l'Ente, in ipotesi di commissione di reato da parte di una persona fisica (in posizione apicale o subordinata), risponde a titolo di responsabilità autonoma, per colpa, consistente nella negligenza di non essersi dotato di una organizzazione tale da impedire la realizzazione del tipo di reato verificatosi. La responsabilità dell'Ente è, quindi concettualmente fondata sulla teoria civilistica dell'immedesimazione organica, secondo la quale gli effetti civili degli atti compiuti dall'Organo si imputano direttamente alla società. Il medesimo effetto traslativo (dalla persona fisica-Organo all'Ente) si produce anche in relazione alle conseguenze penali o amministrative del reato. Tale soluzione consente così di garantire la piena


	rispondenza tra chi commette l'illecito e chi ne paga le conseguenze giuridiche.
Esimenti	<p>L'art. 6 del Decreto prevede delle esimenti in merito alla responsabilità dell'Ente che si verificano se lo stesso prova che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Organo dirigente ha adottato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati appartenenti alla specie di quelli verificatesi; - esiste un Organismo dell'Ente (autonomo per poteri di iniziativa e di controllo) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento; - le persone che hanno commesso il fatto hanno eluso fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione; - non c'è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Controllo (OdV). <p>Se l'Ente assolve l'onere probatorio come sopra descritto, non dovrà rispondere di alcun fatto illecito.</p>
Facoltatività del MOG	<p>La legge prevede l'adozione del MOG in termini di facoltatività e non obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'Ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Fatta salva tale facoltatività, in considerazione della delicatezza della responsabilità che deriva dalla mancata adozione del Modello e della particolare funzione che è tipica di una Banca, che l'adozione di un MOG diviene una scelta utile ed opportuna.</p>
Idoneità del MOG	<p>Per essere idoneo a svolgere le funzioni preposte, il modello deve rispondere – a titolo esemplificativo e non esaustivo – alle seguenti esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto; - prevedere specifici protocolli diretti a informare le strutture della Banca a cui gli stessi sono rivolti in merito ai presidi di controllo posti in essere per la prevenzione delle fattispecie di reato che tali strutture potrebbero astrattamente veicolare in ragione della propria operatività; - programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Banca in relazione ai reati da prevenire; - individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; - prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari del MOG; - prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della

	legge e a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio
--	--

Premessa


Société Générale Securities Services S.p.A. ("SGSS S.p.A.") è una banca italiana specializzata nei "Securities Services", soggetta al controllo ed al coordinamento di Société Générale S.A. (di seguito, anche, l'Impresa Madre), che quest'ultima esercita avvalendosi di una struttura dedicata, la Direzione SGSS S.p.A., alla quale è attribuita la responsabilità di sovrintendere e governare la prestazione di "Securities Services" da parte di tutte le società interessate del Gruppo Société Générale. SGSS S.p.A. ha piena autonomia per quanto concerne l'adozione, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello.

All'attuazione del Modello sovrintende l'Organismo di Controllo; tutte le funzioni rappresentate nell'Organigramma che segue, i soggetti apicali e i soggetti sottoposti, sono tenuti al pieno rispetto dello stesso, sia per quanto concerne la Parte Generale che le Parti Speciali.
--



**Modello di
Organizzazione e
Gestione**

**Organismo di
Controllo**



**VIGILA SUL
RISPETTO DEL
MODELLO**

Soggetti apicali



Soggetti sottoposti



**TENUTI AL RISPETTO
DEL MODELLO**

SGSS S.p.A. Overall Organization Chart

- OMISSIS -

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: finalità e struttura

L'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto prevede che il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) dell'Ente debba individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati nell'interesse dell'azienda, a causa di un rapporto di "organicità" (o identificazione) tra il soggetto che li compie e l'Ente in questione.

Pertanto, si è provveduto ad effettuare l'identificazione dei processi e delle attività rilevanti per la definizione del presente documento che, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo vigente, adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, il Modello si compone dei seguenti elementi:

1. Parte Generale, volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231 nonché la funzione del Modello ed i principi generali in esso stabiliti, suddivisa in due sezioni.
 - La sezione prima è volta ad illustrare sia le finalità e i contenuti del D. Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento (ad esempio il D. Lgs. 61/2002), sia l'impatto e i riflessi che siffatti provvedimenti normativi hanno avuto sul sistema bancario.
 - La sezione seconda si riferisce ai contenuti del Modello: dall'adozione, alla individuazione delle attività a rischio, alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Controllo, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello.
2. Elenco reati previsti dal Decreto.
3. Parti Speciali, aventi l'obiettivo di regolamentare i comportamenti ai fini della prevenzione delle diverse fattispecie di reato incluse nel Decreto, tramite i protocolli per la prevenzione dei reati, così strutturate:
 - Funzione della parte speciale
 - Ambito di applicazione del protocollo
 - Fattispecie di reato
 - Attività sensibili
 - Principi di comportamento
 - Principi procedurali specifici
 - Principali Organi, Funzioni e Unità Organizzative direttamente impattate
 - Strumenti di presidio esistenti
 - Modalità di svolgimento e segnalazione delle irregolarità rilevate
4. Moduli di segnalazione e clausole contrattuali in materia di D. Lgs. 231/2001

Allegati al Modello

Fanno parte integrante del Modello gli allegati al presente documento e quindi:

- Regolamento di spesa;
- Codici di condotta della Banca;

- Regolamento di whistleblowing (vedasi OdS Num./Versione: 06/2015 – (2[^])
Data di emissione: Milano, 26/11/2018- OGGETTO: Sistema interno di segnalazione delle violazioni – whistle-blowing – prescritto dall’art. 52- bis del TUB e dalla Sezione VIII, Capitolo 3, Titolo IV, Parte I, della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013);
- Regolamento dell’Organismo di Controllo;
- Mappatura dei rischi.

SGSS S.p.A. si è inoltre dotata di ulteriori documenti di stretta connessione al Modello che, ancorché non allegati costituiscono parte integrante del Modello e vengono aggiornati tempo per tempo:

- Regolamento Aziendale;
- Documento di Coordinamento dei Controlli e relativi Flussi Informativi,
- Sistema dei poteri e delle deleghe;
- Procedure in materia di Antiriciclaggio e di erogazione del Credito;
- Regolamenti specifici, policy, manuali, ordini di servizio, che disciplinano tutta l’attività aziendale;
- Disposizioni specifiche emanate dalla Capogruppo e applicabili a SGSS. S.p. A.

Specifica: La banca si impegna al rispetto di tutte le norme di legge e di eteroregolamentazione di riferimento applicabili, vigenti.

Destinatari del Modello

Il Modello è indirizzato a tutto il personale di SGSS S.p.A. e, in particolare, al personale che si trovi a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono essere rispettate dal personale dirigenziale che opera in nome e per conto della società e dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità indicate.

Al fine di garantire l’efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il presente Modello è destinato anche ai collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche (consulenti, professionisti ecc.) sia come società che, mediante contratto, prestino la propria collaborazione a SGSS S.p.A. per la realizzazione delle proprie attività.

Nel caso di persona fisica, il rispetto del Modello è garantito mediante l’apposizione di una clausola contrattuale che obblighi il contraente diverso dalla società ad attenersi ai principi del Modello, nell’attività che svolge per conto di SGSS S.p.A.

Rispetto ai *partners*, fornitori, terze parti legati mediante rapporti contrattuali con SGSS S.p.A. si prevede che la Banca - prima di legarsi a terzi con stabili vincoli contrattuali - svolga un’adeguata procedura di *due diligence*. Segnatamente, la *due diligence* è volta a verificare la reputazione del soggetto con cui si intende contrattare e dei suoi principali esponenti, soci ed amministratori, la situazione finanziaria, la competenza tecnica per rendere il servizio oggetto del contratto, i maggiori clienti con cui opera ed i rapporti rispetto alle pubbliche autorità.

Tra i requisiti preferenziali sono da privilegiare i soggetti che abbiano adottato un proprio Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, applicabile anche alle attività connesse all’erogazione dei

prodotti/ servizi richiesti da SGSS S.p.A.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra SGSS S.p.A. e tali soggetti devono essere inserite:

- clausola risolutiva e clausola risarcitoria applicabile alle controparti in caso di commissione dei reati previsti dalla D. Lgs. 231/2001, nello svolgimento dell'attività rientrante nell'oggetto sociale del terzo e da lui svolta per conto di Société Générale Securities Services S.p.A.;
- la previsione, nel caso di visite e/o ispezioni di pubblici funzionari presso il terzo (fornitore ecc), a causa di presunte irregolarità commesse dalla Banca, che sia garantita la presenza di almeno un soggetto appartenente a Société Générale Securities Services S.p.A., o da questi autorizzato, al fine di evitare condotte o atteggiamenti del soggetto terzo volti a condizionare illegittimamente il comportamento e le decisioni dei pubblici funzionari.

Glossario

TERMINOLOGIA	DEFINIZIONI
Attività Rischiose	Attività ai sensi del D.Lgs. 231 nel cui ambito possono essere commessi reati. Sono individuate attraverso una mappatura delle attività e funzioni aziendali al fine di commisurare i presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti di commissione dei reati previsti.
Aree e Attività Sensibili	Attività specifiche aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di reati.
Banca, Società, Azienda, Ente	SGSS S.p.A. con sede in Milano, Via Benigno Crespi 19/A, Palazzo Mac 2 - 20159 Milano Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 03126570013
Codice di condotta	Il Codice di condotta e di comportamento è il documento, facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di SGSS, nel quale vengono declinati i principi aziendali e le regole generali di condotta a cui si devono attenere i Destinatari e i Terzi a cui il medesimo Modello è rivolto
Collaboratori	Soggetti diversi dai Consulenti che intrattengono con la Banca rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Banca verso terzi.

Confisca	Misura di sicurezza patrimoniale diretta alla definitiva sottrazione di cose specificatamente attinenti alla commissione di un reato ed in particolare di cose che sono servite o che sono state destinate a commettere il reato, ovvero che ne costituiscono il prodotto o il profitto. Il D.Lgs. 231/2001 prevede che sia sempre disposta, salvo per la parte che possa essere restituita al danneggiato, la confisca del prezzo o del profitto del reato e, ove ciò non sia possibile, la confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
Consulenti	Coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Banca nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie (es. avvocati, notai, fiscalisti, consulenti aziendali e di organizzazione ecc.).
Corruzione	Per "Corruzione" si intende qualsiasi atto che comporti il dare, la promessa del dare, l'offerta, la sollecitazione, l'accettazione o la ricezione di un vantaggio (che sia Qualcosa di Valore) a o da qualsiasi persona che è quindi portato a influenzare altri al fine di esercitare impropriamente una funzione (pubblica o privata) o a indurre o premiare costoro al fine di agire in contrasto con le regole conosciute di onestà e integrità. L'atto corruttivo può comportare il non corretto uso del potere pubblico. Nel termine Corruzione si includono anche le definizioni sottostanti ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione (reati applicabili al contesto italiano).
Decreto 231/2001	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.
Destinatari	I soggetti (apicali e sottoposti) ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello e più precisamente gli Organi Sociali, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli agenti, i partner, i fornitori, i procuratori ed in genere tutti i soggetti terzi che agiscono per conto della Banca.
Dipendenti	Persone sottoposte alla direzione o alla Controllo di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Banca (Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto 231. 2 Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, per le fattispecie escluse dall'applicazione degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003), ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Banca, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Ente	Ai sensi del Decreto 231, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi Ente pubblico economico.
Esponenti Aziendali	Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale, i componenti degli altri organi sociali della Banca eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 codice civile o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di SGSS S.p.A. o di una sua unità o divisione, ai sensi del Decreto 231.
Fornitori	Coloro che forniscono beni o servizi in favore di SGSS S.p.A.
Funzionario pubblico	<p>Per "Funzionario Pubblico" si intende un ampio spettro di persone, includendo agenti pubblici, eletti o non eletti, dignitari, candidati ad una funzione pubblica, membri di famiglie reali, magistrati, funzionari o impiegati, a qualsiasi livello o qualsiasi persona che agisca per conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un governo (estero, nazionale, locale) ricomprendendo qualsiasi dipartimento agenzia, autorità di vigilanza, e qualsiasi entità facente parte o che agisca in nome del governo (principio strumentale); - un servizio governativo o un'autorità pubblica (includendo le autorità doganali e fiscali, le ambasciate e qualsiasi organismo che rilascia permessi, ma non limitandosi a questi); - un servizio pubblico locale o regionale; - un'entità detenuta o controllata dallo Stato (per esempio imprese detenute o controllate dallo stato, ospedali pubblici, università, i fondi sovrani o qualsiasi impresa sovvenzionata dallo stato); - un partito politico; - un'organizzazione pubblica internazionale (es. Nazioni Unite o la banca Mondiale). <p>Quando il legame è noto sia i parenti prossimi (marito/moglie, figli, genitori, fratelli e sorelle) o gli associati (colleghi di lavoro, personal advisor, entità legali detenute o controllate dai soggetti sopra elencati) sono assimilati ai Funzionari Pubblici.</p>
Illecito Amministrativo	Ai fini del Decreto 231, gli illeciti amministrativi di abuso di mercato che impegnano la responsabilità amministrativa dell'Ente.
Incaricato di pubblico servizio	Colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d'ordine né presta opera meramente materiale. A titolo meramente esemplificativo si rammenta l'attività svolta da chiunque operi in regime di concessione (es. attività di erogazione di finanziamenti pubblici da parte dell'addetto bancario).
Linee Guida ABI	Documento pubblicato e diffuso dall'Associazione Bancaria Italiana versione del dicembre 2002 e successive modifiche e/o integrazioni

	per la formulazione delle osservazioni sull'idoneità dei modelli D.Lgs. 231.
Mappatura delle aree/attività a rischio	Documento facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di SGSS che descrive le aree, i processi e le connesse attività aziendali suscettibili di rischi di reato.
Modello o MOG	Il presente Modello di organizzazione e gestione ed i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati come facenti parte integrante del Modello, ai sensi del D.Lgs. 231/01, strumentale alla prevenzione dei reati.
Norme	Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello ed il Decreto 231), nella loro versione di tempo in tempo vigente, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell'autonomia privata.
Organismo di Controllo (o "OdC") ovvero Organismo di Vigilanza (OdV)	Organismo dell'Ente, previsto dall'art. 6 del Decreto, che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello.
Parte generale	È il presente documento facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01
Parte speciale	È il documento facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, che illustra: <ul style="list-style-type: none"> - le fattispecie di reato richiamate dal Decreto considerate dalla Banca ai fini della predisposizione della mappatura delle aree/attività a rischio, evidenziando quelle di queste fattispecie che la Banca ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività - le aree e le attività sensibili alla commissione delle suddette fattispecie di reato - le strutture organizzative coinvolte nelle aree ed attività sensibili individuate - gli strumenti di controllo adottati dalla Banca, ossia l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure di controllo finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato.
Partner	Controparti contrattuali con cui SGSS S.p.A. addivenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. joint venture, RTI).
Persone politicamente esposte	Per Persone Politicamente Esposte (o "PPE") si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
Pubblica Amministrazione	A titolo esemplificativo quali soggetti della Pubblica seguenti categorie di Enti: 1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; 2. Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Senato; Dipartimento Politiche

	<p>Comunitarie; Doganale, Autorità Portuale, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Comunicazioni; Banca d'Italia; Agenzia delle entrate; 3. Regioni; 4. Provincie; 5. Comuni; 6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; 7. Istituzioni universitarie; 8. Istituti autonomi case popolari (ora Agenzie territoriali per la casa); 9. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 10. tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e lo Marittima ACI; CNR; INAIL; INPDAl; INPDAP; ISTAT; 11. ASL; 12. Enti economici di gestione (in relazione all'attività di concessione mutui; 13. Consorzi agrari provinciali; 14. Enti e monopoli di Stato; 15. AIMA; 16. Enti fieristici; 17. ARPA; 18. ANAS; 19. Aziende Municipalizzate; 20. Consorzi di Bonifica; 21. Società private titolari di concessioni o licenze amministrative (Telecom, Tim, Autostrade, ecc.).</p>
Publici ufficiali	<p>Ai sensi dell'art. 357 del codice penale, sono "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi (rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che non si trovano su un piano di parità di condotta rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181) o certificativi (rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.")). Rientrano, tra gli altri, nella categoria, i funzionari bancari nell'espletamento dei compiti di gestione dei pubblici interessi valutari, affidati in esercizio dalla Banca d'Italia alla Società di credito cui il soggetto dipende, gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, ecc.</p>
Qualcosa di Valore	<p>Per "Qualcosa di Valore" si intende qualsiasi vantaggio, a titolo di esempio: denaro, prestiti, commissioni, valori mobiliari, diritti, interessi, beni mobili o immobili, altri interessi derivanti dalla relazione d'affari, regali, colazioni d'affari, donazioni, inviti a eventi, viaggi, sconti fuori mercato, merci o servizi che non trovino una giustificazione commerciale, altri tipi di incentivi come pure l'offerta di stage, e di impiego, formazioni, una remunerazione aggiuntiva (ad esempio bonus, ecc.), un'informazione privilegiata o confidenziale.</p>
Reato presupposto	<p>Reato elencato nel Decreto in relazione al quale un Ente può essere sanzionato.</p>
Responsabili 231	<p>Soggetti che riportano funzionalmente all'OdC al fine di consentire a tale Organo il rispetto e l'adempimento dei propri obblighi di Controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello ed in ordine alle esigenze di adeguamento dello stesso. Rappresentano</p>

	l'anello di congiunzione operativo e informativo tra l'OdC e le concrete unità operative nell'ambito delle quali sono stati individuati profili di rischio.
Sanzione interdittiva	Misura afflittiva prevista dal Decreto 231. Può essere comminata a carico dell'Ente allorquando ricorrano determinati presupposti. Tra questi: qualora l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di entità rilevante e lo stesso sia stato commesso da soggetti apicali o da subordinati, a causa di gravi carenze organizzative, nonché nell'ipotesi di reiterazione di illeciti. Le sanzioni interdittive consistono: (i) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; (iv) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; (v) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Sanzione pecuniaria	Misura afflittiva prevista dal Decreto 231 per la consumazione o per il tentativo di realizzazione dei reati richiamati dalla medesima normativa. È applicata in "quote" di importo minimo pari ad Euro 258 e massimo pari ad Euro 1.549, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica. Il numero delle "quote" non potrà essere inferiore a cento né superiore a mille: il Giudice ne determinerà il numero in base alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, di eventuali condotte riparatorie e/o riorganizzative messe in atto per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il numero delle "quote" da applicare è stabilito dai vari punti dell'articolo 25 del Decreto che, per ciascun reato presupposto, ne indica il numero minimo e massimo.
Sequestro conservativo	Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili dell'Ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.
Sequestro preventivo	Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto 231 prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in

	relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.
Soggetti Apicali	Gli Esponenti Aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'Ente (es. membri del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, ecc).
Soggetti Sottoposti, Subordinati o Subalterni	Soggetti sottoposti alla direzione o al controllo di Soggetti Apicali.
Soggetti Pubblici	Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a Enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Terza parte	Per "Terza parte" si intende una società o una persona esterna al gruppo Société Générale che fornisca servizi per conto di SGSS S.p.A. o che sia in relazione alla stessa o che contribuisca al trattamento delle sue operazioni. Nella definizione rientrano, ove la loro presenza sia prevista dalle attività svolte da SGSS S.p.A., i terzi intermediari e i fornitori top tier, i brokers, i consulenti, i procuratori di affari, i prestatori, i cacciatori di teste e gli specialisti di mercato.
Terzi intermediari	Per Terzi intermediari si intendono persone fisiche o giuridiche, esterne al Gruppo, alle quali la Banca ricorre per agire a suo nome al fine di: -stabilire o mantenere una relazione d'affari con un cliente; - commercializzare i prodotti e servizi utilizzando la rete commerciale dell'intermediario stesso; -effettuare delle procedure amministrative (ottenimento di visa, licenze ecc.) presso Pubblici funzionari. Il Gruppo ha classificato i Terzi intermediari e fornitori all'interno delle seguenti tipologie di:

	<ul style="list-style-type: none">-prestatori di servizi bancari e finanziari tra cui in particolare i distributori;-prestatori di servizi non bancari e non finanziari, tra cui in particolare i procacciatori di affari ingaggiati dal Gruppo al fine di assisterlo nell'ottenimento di clienti nuovi o nel mantenimento di clienti esistenti, i fornitori di servizi KYC e altri prestatori di servizi (consulenza anche giuridica, agenzie di pubblicità ecc);- fornitori (di prodotti ecc).
--	--

Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definiti nella normativa in oggetto e nel presente documento anche come Enti).

Segnatamente, la legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l'altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa.

Il D.Lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell'Europa - istituisce la responsabilità della *societas*, considerata *“quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'Ente”* (relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale – Grosso).

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'Ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità *“amministrativa”* sui generis, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

La responsabilità degli Enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste per l'Ente sono **pecuniarie o interdittive**: in ipotesi di condanna è sempre prevista la confisca del prezzo o del profitto di reato e può essere disposta la pubblicazione della

sentenza qualora venga applicata una sanzione interdittiva.

La **sanzione pecuniaria**, pena principale dell'impianto sanzionatorio di cui al D.Lgs. 231/2001, viene applicata per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, e l'importo di una quota, ad oggi vigente, va da un minimo di 258,22 euro ad un massimo di 1.549,37 euro (pertanto la sanzione minima risulta pari a 25.800,00 euro e la massima a 1.549.000,00 euro).

Le sanzioni di tipo interdittivo si applicano invece ai reati per i quali sono espressamente previste e al ricorrere di determinate condizioni; esse sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Peraltro, le misure interdittive possono essere applicate anche come misura cautelare in presenza di gravi indizi di responsabilità dell'Ente e di concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della medesima specie.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore ovvero:

- la commissione di un determinato reato individuato nell'ambito del decreto legislativo;
- il soggetto che lo compie è una persona fisica che ricopre una determinata posizione rispetto all'Ente (soggetto apicale o sottoposto);
- il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio della società (il vantaggio esclusivo dell'agente – o di un terzo rispetto all'Ente – esclude la responsabilità dell'Ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'Ente al fatto di reato)
- la società non risulta provvista di misure idonee a prevenire i reati sopra menzionati (cosiddetta colpa dell'organizzazione intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione dei reati).

I soggetti per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente, qualora il reato sia commesso sono così individuati dal legislatore, all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2001:

- a) *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti soggetti apicali);

- b) *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti soggetti sottoposti).

È opportuno inoltre specificare che, a norma dell’art. 8 del Decreto, gli Enti sono responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia stata identificata o non sia imputabile, o il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia.

In ogni caso la responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona e a quella civile per il risarcimento del danno.

La responsabilità degli Enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Il Decreto, nella sua stesura originaria elencava tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25). Successivamente sono state inserite, gradualmente, ulteriori fattispecie di reati. Tutte le fattispecie di reato rilevanti ad oggi sono elencate nel presente Modello.

Esenzione dalle responsabilità: il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l’Ente non risponde dei reati sopraindicati nel caso in cui l’adozione di un Modello specificamente calibrato sui rischi-reato, cui è esposto concretamente l’Ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta la commissione di determinati illeciti, adempie a una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

La Legge prevede, inoltre, che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, il legislatore prevede l’esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di **effettivi ed efficaci modelli** di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Segnatamente, nel caso di reato commesso da persona apicale la responsabilità è esclusa se l'Ente dimostra che:

Fattori mitiganti/esimenti			
➤ l’Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione	➤ il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, di curare il suo aggiornamento è	➤ le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione	➤ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di cui alla lettera b).

e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi	stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo		
--	--	--	--

L'adozione del modello - che costituisce la misura della diligenza definita dal legislatore - rappresenta per l'Ente la possibilità di escludere la propria responsabilità.

Nel caso di commissione di reato da parte di un soggetto apicale l'onere di provare la sussistenza della situazione esimente grava sull'Ente.

Nel caso invece di un reato commesso da un sottoposto, l'Ente è responsabile se la commissione sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o controllo. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o controllo se l'Ente, prima della commissione ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo (secondo una valutazione a priori) a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In questo caso non si ha però l'onere dell'inversione della prova.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente, che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio (il Consiglio di Amministrazione), non è tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il modello sia efficace ed effettivo.

Efficacia ed effettività del Modello

La Banca non sarà assoggettata alla sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato ed attuato misure organizzative dirette a evitare la realizzazione del reato e, tali comunque, da risultare:

- 1- idonee, cioè atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- 2- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e, quindi, oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Deve essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

Efficacia	
Per l'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:	a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
	b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e

	l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
	c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
	d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.
Effettività	
L'effettività del Modello è legata alla sua <i>efficace attuazione</i> che, a norma dell'art. 7 comma 4 D.Lgs. 231/2001, richiede:	a) una verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività o modifiche normative (aggiornamento del Modello);
	b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Fonte del Modello: Linee guida per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche

Per espressa previsione legislativa (art. 6 comma 3, D.Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della giustizia.

In attuazione di tale disposto normativo, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha redatto le linee guida per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa espressamente riferiti alle banche.

Per la predisposizione e per l'aggiornamento del proprio modello di Organizzazione e Gestione, Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito SGSS S.p.A.) ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 231/2001, delle linee guida predisposte da ABI. Ulteriore spunto nella redazione degli Ordini di Servizio è stato tratto dalle linee guida stilate da ASSOSIM.

Sezione Seconda

Il contenuto del Modello di Organizzazione e di Gestione di SGSS S.p.A.

ADOZIONE DEL MODELLO

Finalità del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione di SGSS S.p.A. di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica d'impresa adottata dalla Banca, caratterizzata da interventi e iniziative volti a sensibilizzare tutto il personale appartenente alla Società (dal management ai lavoratori subordinati) nonché tutti i collaboratori esterni e i *partners* commerciali, alla gestione trasparente e corretta della Società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello mantenuto costantemente aggiornato, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di SGSS S.p.A. e a tutti coloro che con essa collaborano o hanno rapporti d'affari, che la Società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui SGSS S.p.A. si ispira;
- informare il personale della società e i collaboratori e *partners* esterni delle gravi sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- garantire la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione specifica del personale, finalizzata alla corretta realizzazione dei loro compiti;
- tutelare il personale di SGSS S.p.A. e comunque tutti i destinatari del Modello in caso di comunicazioni di violazioni rientranti nella procedura di whistleblowing, come da D.LGS. 90/2017.

Presupposti del Modello

L'adozione del Modello da parte di SGSS S.p.A. ed il suo aggiornamento, comporta il dover tenere necessariamente conto della peculiarità e specificità delle attività della Società, nonché del sistema dei controlli interni esistente. In quanto Banca, SGSS S.p.A. è infatti soggetta alle disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia e alla specifica normativa delle "Disposizioni di Vigilanza" in materia di organizzazione e governo societario".

Sistema dei controlli interni


Il sistema dei controlli interni di SGSS S.p.A. è istituito a garanzia di una sana e prudente gestione aziendale. Esso è strutturato per garantire quanto segue.

Finalità	Attività
la separatezza tra funzioni operative e di controllo;	attività di controllo ad ogni livello operativo;

il rispetto delle strategie aziendali;	identificazione, misurazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio e di autoriciclaggio;
il conseguimento della efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali;	creazione di sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell'attività di controllo;
la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite;	monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori operativi, da rischio reputazionale, o dall'inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi o derivanti da eventi esterni;
l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;	registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio;
la conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di Vigilanza, alle politiche, ai regolamenti e alle procedure interne;	identificazione, misurazione e monitoraggio adeguato di tutti i rischi assunti;
Il rispetto delle procedure di whistleblowing;	segnalazione tempestiva di ogni violazione e tutela del soggetto segnalante.

Le tre linee di difesa

Il sistema dei controlli di SGSS S.p.A. è in linea con le *practices* di riferimento ed è articolato su tre linee di difesa:



Si è provveduto quindi in fase di adozione e si provvede in fase di aggiornamento del Modello ad adeguatamente integrare tale sistema di controlli interni rispetto alle esigenze individuate dal D. Lgs. 231/2001.

Il sistema delle deleghe

Il sistema delle deleghe è caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati e, nel contempo, consente la gestione efficiente dell’attività aziendale.

I requisiti essenziali che caratterizzano il sistema di deleghe della Banca, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le deleghe coniugano ogni potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma e sono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

- ogni delega definisce in modo specifico e non equivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione coerente con gli obiettivi aziendali;
- il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: fasi metodologiche

In considerazione delle linee guida individuate dall'ABI e delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza in materia, SGSS S.p.A. ha elaborato e definito un Modello rispondente alle "specifiche esigenze" di cui al Decreto, riassunte all'art. 7 comma 3, e più analiticamente definite nell'art. 6.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 espressamente prevede che il Modello di organizzazione e gestione dell'Ente debba *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*.

L'identificazione dei processi "sensibili" ovvero rilevanti alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolato ha rappresentato pertanto il principale step per la definizione ed aggiornamento del Modello di SGSS S.p.A., previa raccolta e analisi della documentazione necessaria a supporto.

In particolare, la realizzazione del Modello e il suo aggiornamento si sviluppano in diverse fasi metodologiche riassumibili come di seguito descritte.

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Raccolta e analisi della documentazione essenziale	Identificazione delle attività a rischio reato	Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio	Gap analysis	Definizione dei protocolli nelle parti speciali
Si è proceduto a raccogliere ed esaminare tutta la documentazione ufficiale disponibile presso la Società, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze. I documenti	Si è effettuato un censimento delle strutture di SGSS S.p.A. e delle attività svolte dalle medesime avvalendosi anche di documentazione descrittiva disponibile (manuali operativi, procedure formalizzate) e sono state valutate le attività	Una volta appurata la presenza di attività potenzialmente sensibili, per ciascuna attività a rischio reato, raccolta anche la documentazione descrittiva delle medesime (manuali operativi e procedure formalizzate), sono state effettuate ulteriori interviste con i	La situazione di rischio e dei relativi presidi esistenti è quindi stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto ad individuare, assieme al soggetto responsabile della gestione delle	Per ogni area operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, è stato definito un protocollo che rappresenti: - ambito di applicazione del protocollo; -fattispecie di reato; -attività sensibili; -principi di comportamento;

<p>analizzati risultano essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Organigramma; -Regolamento Aziendale; -Ordini di Servizio e comunicazioni; -Deleghe e procure; -Regolamento di Spesa; -Regolamento di whistleblowing; -Sistema sanzionatorio; -Codice di condotta e relativi allegati; - Compliance Charter; - Manuale della Funzione di Compliance; -Corpus normativo interno vigente. 	<p>che potrebbero rientrare nel novero di quelle sensibili ovvero rilevanti ai fini della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001. È stato richiesto il parere preventivo anche dei responsabili delle strutture interne.</p>	<p>responsabili, al fine di ottenere la descrizione completa delle modalità con cui vengono svolte le attività e i relativi controlli.</p>	<p>attività a rischio non a sufficienza presidiate, gli interventi che più efficacemente risultino idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero di prassi adottate nella pratica operativa.</p>	<p>-principi procedurali specifici; -principali Organi, Funzioni e Unità Organizzative direttamente impattate; strumenti di presidio esistenti; -modalità di svolgimento e segnalazione delle irregolarità rilevate.</p> <p>Il protocollo rende ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.</p>
--	--	--	---	---

La definizione dei protocolli si completa e si integra con il Codice di condotta che la società ha adottato e contenente le norme essenziali di comportamento che devono essere osservate da tutti coloro che svolgono attività per conto o nell'interesse di SGSS S.p.A. affinché i loro comportamenti siano sempre ispirati a criteri di sana, trasparente e corretta gestione della società e possano così essere evitato che vengano posti in essere condotte idonee ad integrare fattispecie di reato ed illeciti inclusi nell'elenco del D. Lgs. 231/2001.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati

L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati viene realizzata mediante la predisposizione di un Regolamento di Spesa che tenga in considerazione anche gli identificati rischi di commissione di ipotesi di reato. Il Regolamento di Spesa di volta in volta vigente prevede che le procedure inerenti ai flussi finanziari garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale; assicura inoltre che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

ORGANISMO DI CONTROLLO, o Organismo di Vigilanza

Struttura e composizione dell'Organismo di Controllo

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 6 comma 1 D. Lgs. 231/2001 prevede anche l'istituzione di un Organismo di Controllo (OdC) *interno* all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'Organismo di Controllo (che in questo e in altri documenti interni ad SGSS S.p.A. può essere indicato anche come Organismo di Vigilanza purché riferito sempre al Dlgs 231/2001) ha natura collegiale ed è incardinato nell'Organo di Controllo, ovvero nel Collegio Sindacale.

La Presidenza dell'OdC è assegnata al Presidente del Collegio Sindacale.



Contestualmente alla nomina dell'OdC, SGSS S.p.A. ha deciso anche di incaricare *i Responsabili 231/2001 delle Direzioni/Unità Organizzative/Aree/Uffici Operativi/Reparti (di seguito i "Responsabili 231/2001")* del compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto del Modello e sull'adeguatezza dello stesso. Tali soggetti sono stati individuati nelle persone che abbiano la responsabilità operativa di ciascun settore di attività nel quale sono state riconosciute sussistenti ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge e che concorrono a definire i protocolli idonei a presidiare i "rischi 231".

L'istituzione dei Responsabili 231/2001 costituisce garanzia di una più concreta ed efficace attuazione del Modello, rappresentando gli stessi un effettivo anello di congiunzione operativo e informativo tra l'OdC e le varie unità operative nell'ambito delle quali sono stati individuati profili di rischio.

I Responsabili 231/2001 rappresentano i soggetti che meglio possono consentire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza, atteso che meglio di altri soggetti sottoposti conoscono l'operatività concreta ed il funzionamento delle attività individuate nelle aree a rischio da loro presidiate.

Ciascun Responsabile 231/2001 ha l'obbligo di riportare funzionalmente all'OdC al fine di coadiuvare tale Organismo nell'adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e in ordine alle esigenze di adeguamento dello stesso.

L'OdC provvede direttamente a dotarsi di un Regolamento che disciplina il suo funzionamento., parte integrante del presente Modello.

Durata in carica dell'Organismo di Controllo

L'Organismo di Controllo resta in carica per una durata pari a quella del Collegio Sindacale.

Tutti i componenti dell'Organismo di Controllo, a pena di decadenza dall'incarico, devono possedere requisiti di onorabilità richiesti per i componenti degli Organi Sociali delle società creditizie ai sensi dell'art. 26 del TUB.

Costituiscono cause di ineleggibilità, e decadenza se la circostanza è sopravvenuta alla nomina a membro dell'OdC, la condanna con sentenza passata in giudicato per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Controllo

I compiti dell'OdC sono espressamente definiti dal D. Lgs. 231/2001 al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

1. vigilare sul funzionamento e osservanza del modello;	2. curarne l'aggiornamento.
---	-----------------------------

In adempimento a tali compiti l'OdC deve svolgere in maniera continuativa le attività necessarie per la vigilanza sul rispetto del Modello, con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. A

tal fine, l'Organismo procede con verifiche ispettive interne su tutta la Banca, con particolare riferimento agli ambiti di operatività aziendale ritenuti a rischio di reato e alle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie, per accertare la correttezza dei comportamenti, la trasparenza e coerenza delle procedure, la conformità dell'attività e dei controlli al Modello nonché il rispetto del Codice di Condotta.

Tali attività si concretizzano in:

Attività dell'OdC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ effettuare verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, coordinandole con quelle riconosciute e affidate ai Responsabili 231/2001 al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ esaminare le relazioni semestrali dei Responsabili 231/2001 al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del modello pervenute;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ valutare le segnalazioni di violazioni pervenute tramite la procedura di whistleblowing e garantire la tutela del soggetto segnalante in buona fede;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ segnalare le violazioni accertate all'UO Risorse Umane per l'apertura del procedimento disciplinare;
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ verificare che le eventuali violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Per l'espletamento dei compiti indicati l'OdC, nell'esercizio dei propri poteri, in autonomia o se ritenuto necessario avvalendosi dei Responsabili 231, delle funzioni di controllo interno di SGSS S.p.A. provvederà a:

- predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
- disciplinare le attività di verifica dei Responsabili 231/2001 e il loro coordinamento con le attività dell'OdC;
- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello e individuati anche dai Responsabili 231/2001, nonché dalle funzioni di controllo interno;
- disciplinare le modalità di comunicazione sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio da parte dei relativi soggetti responsabili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, curando il

loro aggiornamento e l'effettiva trasmissione delle informazioni richieste.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdC è assegnato un budget annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione.

Per adempiere ai propri compiti l'OdC si avvale, in materia di controllo, delle competenti funzioni della Banca, dei Responsabili 231 e delle funzioni di controllo interno; In ogni caso potrà altresì ricorrere alla collaborazione di consulenti esterni.

All'Organismo di Controllo è in ogni caso riconosciuto il potere di interloquire con tutti i soggetti della Banca e la facoltà di poter sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini della possibilità di proposta di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

L'OdC è inoltre tenuto a rispettare precisi obblighi in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio, a vigilare sull'osservanza delle norme Antiriciclaggio e ad effettuare le prescritte segnalazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

Obblighi di informazione

Oltre a quanto previsto nei singoli protocolli di controllo che costituiscono parte integrante del Modello, sono stati istituiti degli obblighi di comunicazione, per gli Organi Sociali, per il personale di SGSS S.p.A. e per i Responsabili 231/2001.

Infatti, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D. Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdC. Vengono pertanto predisposti flussi informativi sia verso l'Organismo di Controllo che da parte dello stesso.

L'OdC, al fine di un pieno e corretto esercizio dei propri poteri, può richiedere chiarimenti o informazioni direttamente al CEO, a garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo.

I flussi informativi verso l'OdC hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dello stesso, secondo quanto previsto dai protocolli e da tutto il Modello.

Flussi informativi da parte dell'Organismo di Controllo	Flussi informativi verso l'Organismo di Controllo
<p>In sede di approvazione del Bilancio, l'OdC riferisce al Consiglio di Amministrazione lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di Controllo espletata durante l'anno e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta e presenta il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno in corso.</p>	<p>I Destinatari del Modello sono tenuti a riferire senza indugio all'OdC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogni notizia in merito alla commissione o possibile commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto; qualsiasi anomalia emersa nelle aree a rischio di reato, ovvero in altre attività a esse connesse; - il riscontro dell'inadeguatezza delle procedure a prevenire eventuali commissioni di reati;

	- la modifica o l'introduzione di nuove attività della Banca tali da non rendere più attuale la mappatura delle aree/ attività a rischio di reato.
L'OdC riferisce al Consiglio Amministrazione tutte le notizie che ritiene rilevanti ai sensi del Decreto.	I Destinatari sono obbligati a fornire in maniera tempestiva all'Organismo di Controllo le informazioni e i chiarimenti dallo stesso richiesti, relativamente alle aree ed attività sensibili di propria competenza o ad altre attività alle stesse connesse, con adeguata periodicità e contenuti in merito alle diverse aree ed attività sensibili.
L'OdC riferisce al Consiglio di Amministrazione le proposte di modifica del Modello per la prevenzione dei reati. Esso può in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione, il quale allo stesso modo lo potrà convocare, qualora si manifestasse l'esigenza.	L'Organismo di Controllo riceve aggiornamenti di adeguata periodicità e contenuti in merito alle diverse aree ed attività sensibili.
L'OdC informa il Consiglio di Amministrazione circa le segnalazioni pervenute, anche tramite la procedura di whistleblowing.	Il Consiglio di Amministrazione informa tempestivamente l'OdC di ogni evento o fatto rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.
	Tutto il Personale dipendente ed eventuali Collaboratori esterni devono riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

Segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

La Camera dei Deputati, in data 15 novembre 2017, ha approvato la proposta di legge n. 3365 B della 17° legislatura, avente per oggetto "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che prevede disposizioni per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la legge 30 novembre 2017, n. 179, che è stata adottata, dopo un *iter* legislativo avviato nel 2015, con l'intento di riformare la materia del *whistleblowing* nel settore pubblico e in quello privato.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 231, il Modello prevede misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.

All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono stati inseriti nuovi commi:

Art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Comma 2 bis

Comma 2 ter

Comma 2 quater

al cui interno viene previsto quanto segue.

Comma 2 bis : previsione	Comma 2 ter: previsione	Comma 2 quater: previsione
Uno o più canali che consentano alle funzioni apicali e a tutti i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di tali funzioni apicali di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;	L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, dal segnalante.	Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.
almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;	L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.	Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti		È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a

<p>del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;</p>		<p>demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.</p>
<p>nel sistema disciplinare adottato confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.</p>		

Al fine di garantire ai dipendenti, ed anche estendendo ai soggetti esterni alla Banca (collaboratori, consulenti e partners) la possibilità di segnalare eventuali notizie relative alla commissione o tentativo di commissione di reati da parte di soggetti superiori gerarchici del soggetto segnalante, oltre che di violazione delle regole previste dal presente Modello, viene attivato un canale di comunicazione, specifico per le segnalazioni whistleblowing, che garantisce la confidenzialità di quanto segnalato, il mantenimento dell'anonimato del soggetto segnalante (fatti salvi i casi previsti dalla legge) in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi nei confronti del soggetto segnalante, che viene in tal modo tutelato. In merito è stata erogata formazione specifica in aula a tutto il personale della Banca.

In particolare, le comunicazioni whistleblowing possono essere effettuate tramite le seguenti modalità:

- via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, accessibile esclusivamente ai membri dell'Organismo di Controllo: **SGSS-ODC-WHISTLEBLOWING@pec.sgss.socgen.it**
- a mezzo posta ordinaria o interna a:
SGSS S.p.A. - c.a Presidente dell'Organismo di Controllo ex D.Lgs. 231/2001
Via Benigno Crespi 19/A Palazzo Mac 2 - 20159 Milano

L'Organismo di Controllo, a seguito delle segnalazioni ricevute, garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante in buona fede.

A tal fine, l'Organismo di Controllo può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione motivando per iscritto la ragione di un'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati.

Caratteristiche delle segnalazioni

Le segnalazioni di violazioni tramite il canale whistleblowing sono segnalazioni riferibili a superiori gerarchici del segnalante, appartenenti a qualunque funzione della Banca, non solo alla propria. Il canale whistleblowing non viene utilizzato per segnalazioni di violazioni riferibili a soggetti pari grado o di grado inferiore, per i quali le segnalazioni seguono l'iter stabilito all'interno dell'organizzazione aziendale.

Le segnalazioni di violazioni **tramite il canale whistleblowing** hanno carattere del tutto volontario.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdC le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili 231 nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

In ogni caso, qualora un Dipendente, il Management, un Consulente o un Partner della Banca, e comunque tutti i soggetti apicali e sottoposti, non adempiano agli obblighi informativi sopra menzionati, agli stessi sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel presente Modello.

Attività di reporting

A seguito dell'introduzione del reato di riciclaggio fra quelli contemplati dal D. Lgs. 231/2001, l'OdC dovrà ricevere inoltre un flusso informativo da parte dell'"Incaricato Antiriciclaggio" (quest'ultimo è tenuto a valutare le operazioni che presentano profili di eventuale anomalia - ai fini dell'individuazione e della segnalazione di operazioni sospette a Banca d'Italia) ad evento.

È istituito inoltre un obbligo a carico dei Responsabili 231/2001 di riportare all'OdC:

- **semestralmente** sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività potenzialmente "sensibili" ai fini del D. Lgs. 231/2001, nuove modalità operative che possono configurare un rischio 231, eventuali rischi 231 nelle attività in essere non segnalati in precedenza, etc.), da inoltrare entro il 31 maggio e 30 novembre di ogni anno (mediante *Allegato n.3 dell'OdS n.8/2006 – 4ª versione - Modulo relazione semestrale*);

- **tempestivamente, come sopra indicato**, in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello (Es.: inadeguatezza dei controlli) o di violazioni di prescrizioni dello stesso (un format che si suggerisce ma che non è vincolante è contenuto nell' *Allegato n. 2 – dell'OdS n.8/2006 – 4^ versione Comunicazione urgente all' OdC*).

Allo scopo di assicurare il presidio capillare e costante della materia, tutti i Responsabili delle funzioni aziendali di SGSS S.p.A. (inclusi i già menzionati Responsabili 231/2001), devono segnalare all'OdC, ogni qualvolta occorrono (quindi senza una prescritta cadenza temporale):

- eventuale introduzione di nuove attività potenzialmente “sensibili” a fini del D. Lgs. 231/2001 in capo alla propria struttura,
- eventuale presenza di “rischi 231” nelle attività in essere non segnalati precedentemente.

Gli allegati 2 e 3 rappresentano un *format* di riferimento di massima sul contenuto delle informazioni da fornire. Rimane comunque possibile dare informazioni in forma aperta e autonoma.

L'OdC valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdC valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdC può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Banca, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'Ente.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdC per un periodo predefinito, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

Le relazioni periodiche in materia 231/2001 devono pervenire entro la scadenza fissata dall'Organismo di Controllo.

SISTEMA DISCIPLINARE – PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DEL MODELLO

Principi Generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D. Lgs. 231/2001, è necessario che il modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma, 2 D. Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di “*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello*”.

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la Società debba procedere ad una graduazione

delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di *gradualità* della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della *proporzionalità* tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Il sistema disciplinare sanziona anche le violazioni connesse all'utilizzo della procedura di whistleblowing.

A prescindere dalla natura del sistema disciplinare richiesto dal D. Lgs. 231/2001, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al datore di lavoro, riferito a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipendentemente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D. Lgs. 231/2001 è esercitato, su delibera dell'OdC, dalla U.O. Risorse Umane di SGSS S.p.A. secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

Sanzioni applicabili alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) Rimprovero verbale

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

b) Rimprovero scritto:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al Personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

c) Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;

- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

d) *Licenziamento per giustificato motivo:*

- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001.

e) *Licenziamento per giusta causa:*

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico della Banca di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

Sanzioni applicabili ai Dirigenti

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) *Rimprovero verbale*

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

b) *Rimprovero scritto:*

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al Personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

c) *Licenziamento ex art. 2118 c.c.:*

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale;
- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 di una gravità tale da esporre l'Azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per

l'Azienda, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

d) *Licenziamento per giusta causa:*

- adozione di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

Provvedimenti applicabili nei rapporti con i collaboratori esterni e partners

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D. Lgs. 231/2001, sono istituite previsioni a valere a disciplina anche nei rapporti con i collaboratori esterni e i *partners* commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra SGSS S.p.A. e tali soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano la risoluzione del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari ai principi stabilisti nel D.Lgs 231/2001, nello svolgimento dell'attività sociale, e integranti un pericolo di commissione dei reati ai sensi della normativa in materia, salvo e impregiudicato comunque il diritto di SGSS S.p.A. di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della società, anche per dovuto alla stessa interruzione del contratto) e il dovere del terzo di risarcire il danno, così come previsto nelle predette clausole.

IL MODELLO E LE ATTIVITA' OGGETTO DI OUTSOURCING

L'affidamento in outsourcing delle attività è realizzato in conformità alle prescrizioni delle competenti Autorità di Vigilanza ed è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che consentono alla banca:

- di assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- di mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

I contratti di outsourcing devono prevedere:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- gli specifici livelli di servizio (SLA);
- i poteri di verifica e controllo spettanti alla banca;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo della banca e della sicurezza delle transazioni;

- l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- la facoltà della banca di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'outsourcer: (i) delle norme legislative e delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla banca, nonché del Codice di Condotta.

Apposite strutture della banca verificano nel continuo, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'outsourcer.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Secondo l'art. 6, comma I, lett. a, del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono per espressa previsione legislativa una responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001.

L'aggiornamento del Modello viene effettuato direttamente dall'Organismo di Controllo, in quanto compete allo stesso il compito di curarne l'aggiornamento, attuato anche mediante l'attività e la collaborazione fattiva dei Responsabili 231/2001, nonché delle funzioni di controllo interno e di ogni altra funzione, se ritenuto opportuno dall'OdC stesso.

Al fine di mantenere costantemente aggiornato il Modello, l'Organismo di Controllo valuta altresì se avvalersi periodicamente, per tale attività, anche del supporto di soggetti specializzati.

In ogni caso la Banca, in una prospettiva dinamica e di costante adeguamento del Modello rispetto alla realtà aziendale nonché alla normativa di riferimento, risulta impegnata ad aggiornare e modificare il presente Modello in funzione di:

- novità legislative;
- modifica della normativa primaria o secondaria;
- introduzione di nuovi prodotti/servizi/attività;
- modifiche del contesto organizzativo;
- sviluppi e/o modifiche delle attività relative al Decreto 231;
- variazioni dell'organigramma e, conseguentemente, impatti sulle attività rischiose ai sensi del Decreto 231.

Tale aggiornamento si traduce nelle attività riportate in sintesi nello schema che segue.

Verificare su base periodica le attività di tutte le Direzioni/Aree/Unità Organizzative/ Uffici Operativi/Reparti al fine di garantire la corretta individuazione delle attività a rischio e la loro eventuale integrazione avvalendosi del supporto e collaborazione dei Responsabili 231/2001 in quanto detentori delle informazioni necessarie

Verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle esigenze del Modello come individuate dalla legge avvalendosi delle informazioni e della collaborazione da parte dei Responsabili 231/2001


Valutare le iniziative anche operative da assumere, necessarie all'aggiornamento del Modello

Verificare la funzionalità e l'adeguatezza delle modifiche del Modello

Illustrare al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello resesi necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, da interventi legislativi che ne richiedano l'aggiornamento o dall'effettiva commissione di reati

DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

TUTTI I DESTINATARI



Diffusione

Il Modello viene permanentemente inserito sul Portale aziendale, dandone idonea informativa al personale e preannunciando al contempo specifici corsi di formazione al riguardo.

Ai soggetti terzi che entrano in relazione con la Banca in virtù di un rapporto di collaborazione professionale (es.: fornitori, consulenti, professionisti, partner commerciali, etc.), vengono forniti i documenti e/o i riferimenti relativamente alla Parte Generale del Modello ed al Codice di Condotta anche pubblicati sul sito, affinché possano prenderne visione e conformare il proprio comportamento ai principi etici ivi previsti.

Comunicazione

Le modalità di comunicazione del modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che **tutti i destinatari** siano a conoscenza delle norme che impediscano la commissione dei reati nell' adempimento delle proprie mansioni.

La comunicazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Formazione

La formazione risulta essere uno strumento fondamentale per una diffusione capillare dei principi di comportamento adottati e volti alla prevenzione del rischio di commissione dei reati a cui la Banca risulta esposta in ragione della propria operatività.

Per garantire l'efficacia e l'effettiva conoscenza del Modello e delle norme che impediscano la commissione dei reati nell' adempimento delle proprie mansioni la Banca definisce, tramite l'U.O. Human Resources, un piano di formazione periodico a tutti i livelli aziendali sui temi legati al Decreto, con focus sui possibili reati che impattano maggiormente sulla Banca, assicurando una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, sia nei confronti dei dipendenti che degli apicali. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, sia che si tratti di risorse già operanti nella Banca, sia che si tratti di nuovo personale da inserire. Il livello di formazione e di informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Oltre alla diffusione del Modello sul Portale aziendale, dove vengono pubblicati i documenti rilevanti relativi al D. Lgs. 231/2001, accessibile e visualizzabile *online* da ciascun dipendente, la Banca prevede un adeguato programma di formazione, differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, strutturata come segue.

Formazione generale	Formazione specifica	Formazione dei soggetti apicali e dei subordinati in materia di whistleblowing
<p>È volta a consentire ad ogni individuo di conoscere le disposizioni normative previste dal Decreto, nonché i contenuti ed i principi su cui si basano il Modello e il Codice di condotta adottati dalla Banca; Il modulo formativo obbligatorio on-line è rivolto al tutto il personale a tempo indeterminato, determinato e interinale. A compimento dell'avvenuto completamento del corso il personale dovrà superare sempre online il test di fine corso, dimostrando l'effettiva piena conoscenza di tutto il Modello.</p>	<p>Interessa determinati soggetti che in virtù della propria attività necessitano di specifiche competenze (ad es. Responsabili 231). Adottato il modello organizzativo, ai Responsabili 231/2001 è dedicata una formazione obbligatoria specifica, durante la quale vengono illustrati gli aggiornamenti, i contenuti di legge, viene approfondito il Modello adottato da SGSS S.p.A., vengono identificate le responsabilità ed i reati rilevanti per il D. Lgs. 231/2001, ecc.. Inoltre, a tutti i dipendenti viene rivolta una formazione generalizzata che sensibilizza al tema, entro il trimestre in caso di modifiche sostanziali al MOG, ed in caso di nuovi ingressi di collaboratori in azienda, entro il semestre nei restanti casi. La partecipazione ai programmi di formazione sopra menzionati è obbligatoria, sarà proposta</p>	<p>Il corretto funzionamento del sistema di <i>whistleblowing</i> 231 presuppone che i soggetti interessati, apicali o subordinati, ne siano adeguatamente informati e che questi siano messi in condizione di usufruire dei sistemi, informatici o di altro genere, volti alla segnalazione dei reati o delle irregolarità. Pertanto, l'Organismo di Controllo verifica che venga erogata apposita formazione ai dipendenti, circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -gli elementi principali della disciplina, quali la garanzia della riservatezza dei segnalanti, il divieto di atti ritorsivi nei confronti di tali soggetti e il divieto di effettuare intenzionalmente segnalazioni infondate;

	periodicamente e aggiornata al verificarsi di eventi, aggiornamenti legislativi e in funzione di turn over.	-l'apparato sanzionatorio istituito a tutela dei segnalanti e del corretto uso dei canali informativi.
Garanzia di efficacia del Modello		
<p>L'efficacia del Modello è imprescindibile dalla sua completa conoscenza. La partecipazione ai programmi di formazione sopra menzionati è pertanto obbligatoria, previa lettura integrale del Modello e dichiarazione di avvenuta comprensione di tutte le sue parti.</p> <p>Al termine dei percorsi formativi è prevista l'esecuzione di specifici test di apprendimento e il rilascio di un attestato finale di partecipazione e superamento del percorso formativo.</p> <p>L'omessa partecipazione ai programmi di formazione in assenza di giustificato motivo è suscettibile di essere valutata sotto il profilo disciplinare.</p> <p>I test di verifica di apprendimento vertono su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informativa di carattere generale relativa al D. Lgs. 231/2001; - conoscenza della struttura e delle principali disposizioni operative del MOG adottato da SGSS; - conoscenza della procedura per la comunicazione all'OdC da parte del dipendente di eventuali comportamenti, di altri dipendenti o di terzi, ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello. 		

L'Organismo di Controllo monitora e verifica l'effettivo svolgimento delle attività di comunicazione e formazione annuale in tema di Responsabilità Amministrativa degli Enti.

Qualora emergesse la necessità di chiarimenti o approfondimenti, il Personale si potrà rivolgere al rispettivo Responsabile 231/2001 e, se necessario, all'Organismo di Controllo per una pronta risposta.

Particolare attenzione viene dedicata alla formazione dei neo-inseriti e di coloro che, pur facendo già parte del Personale, siano chiamati a ricoprire nuovi incarichi. Tali risorse vengono iscritte al modulo formativo obbligatorio on-line (se non già fruito) ed intrattenute sull'argomento dal Responsabile della Direzione/Area/Unità Organizzativa/Ufficio/Reparto d'appartenenza.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo contiene, oltre ai documenti di regola consegnati al neoassunto, il Codice di Condotta, il Modello e il D. Lgs. 231/2001.

ADEMPIMENTI DI VERIFICA

I Soggetti Apicali e i Responsabili delle diverse strutture di SGSS S.p.A sono tenuti a far prendere visione ai propri collaboratori del contenuto del presente Modello, secondo le modalità sopra illustrate e a verificarne la piena comprensione da parte degli stessi tramite colloqui ed esecuzione di test nell'ambito della formazione.

L'OdC può richiedere a distanza l'esito dei test di formazione.

L'OdC effettua inoltre sopralluoghi, a propria discrezione e dove ritenuto opportuno, presso le strutture aziendali per verificare la comprensione del Modello da parte del personale, o incarica terze parti indipendenti di eseguire i sopralluoghi e ne riceve adeguata informativa documentale.

La violazione di quanto previsto nel presente Modello determina la possibilità di applicazione delle sanzioni disciplinari espressamente previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e richiamate nel corpo del Modello, nella presente Parte Generale.

RIFERIMENTI INTERNI

Informazioni	Funzioni	Contatti
Chiarimenti sul contenuto generale del presente Modello	Organismo di Controllo U.O. Compliance U.O. Human Resources U.O. Organization & Logistic U.O. Legal & Corporate Affairs	e-mail: SGSS- ORGCONTROLLO@SOCGEN.COM
Chiarimenti sul contenuto delle parti speciali del presente Modello		
Chiarimenti in merito alla formazione		
Chiarimenti in merito alla diffusione del Modello		
Chiarimenti sul Decreto Legislativo 231/2001		
Chiarimenti sull'introduzione di nuovi reati presupposto		
Chiarimenti sull'aggiornamento del Modello		Indirizzo dell'ODC: <i>Presidente dell'Organismo di Controllo ex D.Lgs. 231/2001 Via Benigno Crespi 19/A Palazzo Mac 2 - 20159 Milano</i>

II

TIPOLOGIE DI REATO
RILEVANTI AI FINI DEL
D.LGS 231/2001

Elenco Reati presupposto (aggiornato al luglio 2019)

L'elenco delle fattispecie penalmente rilevanti, ai fini della responsabilità dell'Ente, è contenuto nella sezione III del capo I del Decreto (più volte modificata per effetto delle disposizioni di legge, che si sono succedute nel tempo e che hanno ampliato la categoria dei reati rilevanti) e nell'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 che, nel disciplinare i reati transnazionali, fa espressamente rinvio alle disposizioni del Decreto.

Attualmente la responsabilità amministrativa dell'Ente può conseguire alla commissione dei reati (i c.d. reati-presupposto) contenuti nell'Elenco.

(artt. 24 e 25 del Decreto 231)

Cod.	Rif. 231/2001	Reati	Rif. Normativo
1	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)	Malversazione a danno dello Stato	(art. 316-bis c.p.)
		Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	(art.316-ter c.p.)
		Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	(art.640, comma 2, n.1, c.p.)
		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	(art. 640-bis c.p.)
		Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	(art. 640-ter c.p.)
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]	Frode informatica del certificatore di firma elettronica	(art. 640-quinquies c.p.)
		Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	(art. 615-ter c.p.)
		Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	(art. 491-bis c.p.)
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	(art. 615-quater c.p.)
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	(art. 615-quinquies c.p.)
		Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	(art. 617-quater c.p.)

		Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	(art. 617-quinquies c.p.)
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	(art. 635-bis c.p.)
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	(art. 635-ter c.p.)
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	(art. 635-quater c.p.)
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	(art. 635-quinquies c.p.)
3	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]	Associazione per delinquere	(art. 416 c.p.)
		Associazione di tipo mafioso anche straniere	(art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
		Scambio elettorale politico-mafioso	(art. 416-ter c.p.)
		Sequestro di persona a scopo di estorsione	(art. 630 c.p.)
		Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	(art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)- (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.)
		Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)	(art. 416-bis c.p.)
4	Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25,	Istigazione alla corruzione	(art. 322 c.p.)
		Concussione	(art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

	D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]	Corruzione per l'esercizio della funzione	(art. 318 e 321 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
		Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	(art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
		Traffico di influenze illecite	(art. 346 bis c.p., modificato dalla L. 3/2019)
		Circostanze aggravanti	(art. 319-bis c.p.)
		Corruzione in atti giudiziari	(art. 319-ter c.p., 2° comma – art. 321 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	(art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
		Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	(art. 320 c.p.)
		Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	(art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019]]
		Pene per il corruttore	(art. 321 c.p.)
5	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	(art. 464 c.p.)
		Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	(art. 460 c.p.)
		Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	(art. 453 c.p.)
		Alterazione di monete	(art. 454 c.p.)
		Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	(art. 474 c.p.)
		Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	(art. 455 c.p.)
		Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	(art. 457 c.p.)

		Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	(art. 459 c.p.)
		Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	(art. 461 c.p.)
		Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	(art. 473 c.p.)
6	Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Turbata libertà dell'industria o del commercio	(art. 513 c.p.)
		Illecita concorrenza con minaccia o violenza	(art. 513-bis c.p.)
		Frodi contro le industrie nazionali	(art. 514 c.p.)
		Frode nell'esercizio del commercio	(art. 515 c.p.)
		Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	(art. 516 c.p.)
		Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	(art. 517 c.p.)
		Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	(art. 517-ter c.p.)
		Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	(art. 517-quater c.p.)
7	Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]	False comunicazioni sociali	(art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
		Fatti di lieve entità	(art. 2621-bis c.c.)
		False comunicazioni sociali delle società quotate	(art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
		Impedito controllo	(art. 2625, comma 2, c.c.)
		Indebita restituzione di conferimenti	(art. 2626 c.c.)
		Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	(art. 2627 c.c.)
		Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	(art. 2628 c.c.)

		Operazioni in pregiudizio dei creditori	(art. 2629 c.c.)
		Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	(art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
		Formazione fittizia del capitale	(art. 2632 c.c.)
		Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	(art. 2633 c.c.)
		Corruzione tra privati	(art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017]
		Istigazione alla corruzione tra privati	(art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017]
		Illecita influenza sull'assemblea	(art. 2636 c.c.)
		Aggiotaggio	(art. 2637 c.c.)
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	(art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
		8	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	(art. 270 bis c.p.)		
Assistenza agli associati	(art. 270 ter c.p.)		
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	(art. 270 quater c.p.)		
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	(art. 270 quinquies c.p.)		
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	(L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)		
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	(art. 270 quinquies.2 c.p.)		
Condotte con finalità di terrorismo	(art. 270 sexies c.p.)		
Attentato per finalità terroristiche o di eversione	(art. 280 c.p.)		
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	(art. 280 bis c.p.)		
Atti di terrorismo nucleare	(art. 280 ter c.p.)		
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	(art. 289 bis c.p.)		

		Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo	(art. 302 c.p.)
		Cospirazione politica mediante accordo	(art. 304 c.p.)
		Cospirazione politica mediante associazione	(art. 305 c.p.)
		Banda armata: formazione e partecipazione	(art. 306 c.p.)
		Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	(art. 307 c.p.)
		Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo	(L. n. 342/1976, art. 1)
		Danneggiamento delle installazioni a terra	(L. n. 342/1976, art. 2)
		Sanzioni	(L. n. 422/1989, art. 3)
		Pentimento operoso	(D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
		Convenzione di New York del 9 dicembre 1999	(art. 2)
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	(art. 583-bis c.p.)
10	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	(art. 600 c.p.)
		Prostituzione minorile	(art. 600-bis c.p.)
		Pornografia minorile	(art. 600-ter c.p.)
		Detenzione di materiale pornografico	(art. 600-quater)
		Pornografia virtuale	(art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
		Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	(art. 600-quinquies c.p.)
		Tratta di persone	(art. 601 c.p.)
		Acquisto e alienazione di schiavi	(art. 602 c.p.)
		Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	(art. 603-bis c.p.)
		Adescamento di minorenni	(art. 609-undecies c.p.)
11	Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)	Manipolazione del mercato	(art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
		Abuso di informazioni privilegiate	(art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

	[articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]		
12	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]	Omicidio colposo	(art. 589 c.p.)
		Lesioni personali colpose	(art. 590 c.p.)
13	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]	Ricettazione	(art. 648- c.p.)
		Riciclaggio	(art. 648 bis c.p.)
		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	(art. 648-ter c.p.)
		Autoriciclaggio	(art. 648-ter.1 c.p.)
14	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa	(art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
		Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	(art. 171-octies legge n.633/1941).
		Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	(art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

		Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	(art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
		Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	(art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
		Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi	(art. 171-ter legge n.633/1941)

		titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa	
		Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	(art. 171-septies legge n.633/1941)
		Porre in vendita o installare abusivamente apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive codificate	(art. 171 – octies , legge n.633/1941)
15	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	(art. 377-bis c.p.)
16	Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]	Inquinamento ambientale	(art. 452-bis c.p.)
		Disastro ambientale	(art. 452-quater c.p.)
		Delitti colposi contro l'ambiente	(art. 452-quinquies c.p.)
		Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	(art. 452-sexies c.p.)
		Circostanze aggravanti	(art. 452-octies c.p.)
		Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	(art. 727-bis c.p.)
		Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	(art. 733-bis c.p.)
		Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la	(L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

		vendita o per fini commerciali di specie protette	
		Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili	(D. Lgs n.152/2006, art. 137)
		Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	(D. Lgs n.152/2006, art. 256)
		Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee	(D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
		Traffico illecito di rifiuti	(D. Lgs n.152/2006, art. 259)
		Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	(D. Lgs n.152/2006, art. 258)
		Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	(D. Lgs n.152/2006, art. 260)
		False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti	(D. Lgs n.152/2006, art 260 bis)
		Sanzioni	(D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
		Inquinamento doloso provocato da navi	(D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
		Inquinamento colposo provocato da navi	(D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
		Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	(L. n. 549/1993 art. 3)
17	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	(art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

	[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]		
18	Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)	Odio razziale o etnico, xenofobia	(Legge 13 ottobre 1975, n.654)
19	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)	Frode in attività sportive, scommesse e giochi d'azzardo a mezzo apparecchi vietati	(art. 5 legge n. 39, 3 maggio 2019)
20	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	(art. 440 c.p.)
		Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	(art. 442 c.p.)
		Commercio di sostanze alimentari nocive	(art. 444 c.p.)
		Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	(art. 473 c.p.)
		Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	(art. 474 c.p.)
		Frode nell'esercizio del commercio	(art. 515 c.p.)
		Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	(art. 516 c.p.)
		Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	(art. 517 c.p.)
		Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	(art. 517-quater c.p.)
21	Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	(art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
		Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	(art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

	commessi in modalità transnazionale]	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	(art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	(art. 377-bis c.p.)
		Favoreggiamento personale	(art. 378 c.p.)
		Associazione per delinquere	(art. 416 c.p.)
		Associazione di tipo mafioso	(art. 416-bis c.p.)
22	Reati fiscali	Illeciti tributari in materia di IVA	(art. 3, comma 1, lett. d) della Direttiva PIF).

Testo aggiornato degli artt. 24, 24 -bis, 24 -ter, 25, 25 -bis, 25 -ter, 25 -quater, 25 -quater.1, 25 -quinqies, 25 -sexies, 25 -septies, 25 -octies, 25 -nonies , 25 -decies, 25 -undecies, 25 -duodecies, 25 -terdecies, 26, del D.Lgs. n. 231/01 e reati transnazionali (Luglio 2019)

Art. 24

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2).
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25-bis

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile.

Art. 25-quater

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater .1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25-septies

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-octies

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque

anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-nonies

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-decies

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-terdecies

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 26

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Reati transnazionali

In data 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'ente sono: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.

Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

MARCH 2018

CODE GOVERNING THE FIGHT AGAINST CORRUPTION AND INFLUENCE PEDDLING

SUMMARY

PREAMBLE	3
OBJECTIVE	4
BEHAVIOUR REQUIRED FROM SOCIETE GENERALE EMPLOYEES	5
DEFINITIONS OF CORRUPTION AND INFLUENCE PEDDLING	6
ILLUSTRATIONS OF THE MAIN TYPES OF CORRUPTION AND INFLUENCE PEDDLING	7
The granting of undue benefits and payment of “bribes”	7
Giving or receiving gifts / hospitality, organising or attending receptions or events	9
Using a Third-Party Intermediary	10
“Facilitation” payments	11
Charitable contributions and sponsorships	12
Political and religious donations	13
Corruption of influence peddling committed by customers via their Societe Generale account(s)	14
Documentation, accounting records and archiving	15

PREAMBLE

Societe Generale group conducts its business ethically and in compliance with all applicable laws, including laws proscribing corruption, bribery and influence peddling in all countries in which it operates.

Bribery, corruption and influence peddling are major causes of poverty, poor distribution and misallocation of wealth. It also impedes economic development, and contributes to the political and social destabilisation of sovereign states. It is universally considered to be serious offenses.

Committing offences involving corruption or influence peddling can have extremely severe legal (criminal and civil) and financial consequences and seriously harm the reputation and ability to conduct business of any company implicated in such offending. Disciplinary or administrative procedures may also be launched against Societe Generale by the French Prudential Control and Resolution Authority (for compliance failures), by the French Anti-corruption Agency or by foreign regulators (either because Societe Generale conducts its activities in these countries, or because of the extra-territoriality nature of certain rules such as FCPA in the United States or UKBA in United Kingdom).

Judicial authorities around the world are increasingly active in pursuing corruption and influence peddling, not only in relation to companies but also with their employees. Hence, should any person working at Societe Generale (corporate officer, employee, temporary worker, Volunteering for International Experience - VIE, etc., designated hereafter as “Societe Generale Employee”), commit or participate directly or indirectly in an act of corruption or influence peddling, in any capacity whatsoever (e.g. complicity) in the course of carrying out his or her professional duties, he or she could be personally liable and could face serious criminal sanctions. In certain cases, Societe Generale may also be held liable for such offences. If a Societe Generale Employee knowingly turns a blind eye (“wilful blindness”) to an act of corruption committed by another person acting on behalf of the company, the said Societe Generale Employee and/or the company could also be criminally liable.

For any questions, please contact your manager or your Compliance Officer.

This Code governing the fight against corruption and influence peddling (the “Anti-corruption Code”) is an appendix to the internal regulation and must be brought to the attention of all Societe Generale Employees, in France and abroad, as well as to any third parties working for the Group.

OBJECTIVE

Societe Generale does not tolerate any type of corruption or influence peddling(1).

The fight against bribery, corruption and influence peddling requires exemplary behaviour by all Societe Generale Employees to enhance the trust of customers, shareholders, public authorities, employees and all stakeholders (Non-governmental organizations - NGOs, public opinion, etc.).

This Anti-corruption Code should serve as a reference to assist Societe Generale Employees to identify situations involving a risk of bribery, corruption or influence peddling in their day to day activities and to act appropriately when faced with such situations. It is illustrated by various concrete examples of situations Societe Generale Employees may face.

In addition to this Anti-corruption Code, Societe Generale Employees must be fully aware of instructions, as well as specific local policies applicable to them in certain countries. They must undergo specific training on the fight against corruption and influence peddling as required by Societe Generale.

(1) Voir définitions infra. p. 6

BEHAVIOUR REQUIRED FROM SOCIETE GENERALE EMPLOYEES

Whether on a personal capacity or in the context of a business relationship, you must refrain from:

- giving, offering or promising, directly or indirectly through others such as third party intermediaries (family members, business partners, close associates, etc.), any benefit, gift or invitation, or anything of value, to anyone (government officials, clients, suppliers, business partners, etc.) that would or could be perceived as an inducement or as a deliberate act of corruption or influence peddling;
- soliciting or accepting, directly or indirectly through others such as third party intermediaries (family members, business partners, close associates, etc.), any benefit, gift or invitation or anything of value that would or could be perceived as an inducement or as a deliberate act of corruption or influence peddling;
- mandating or having recourse, in the course of carrying out your professional duties, to any Third-party Intermediary (e.g. agent, introducing broker⁽²⁾, business provider, distributor, etc.) whose professional behaviour or probity has not been reviewed and confirmed, according to Know Your Client (KYC) / Know Your Supplier (KYS) procedures, by the competent departments, particularly Compliance and without a proper approval.

Examples of situations that should alert you:

- certain indications in interactions with third parties (repeated or extravagant invitations, valuable gifts, unusual invoicing or commissions, emails received from a personal email address, etc.);
- inducements (promises of personal or professional benefits) or pressure (threats

of personal or professional retaliation) with the view to obtaining undue benefit (grant special conditions by way of derogation, disclose confidential information, favour a third party, etc.);

- the activities of any Third-party Intermediary whose professional or ethical behaviour seems dubious.

In response to such signals and the risk associated with situations of potential corruption or influence peddling, these four reflexes are paramount:

- **refer** to directives, instructions, internal rules and local policies when taking and motivating decisions, whether internal or external;
- **report** any concerns or suspicions you may have and seek without delay the advice of your manager and Compliance Officer on the situation in question; if need be, exercise your whistle-blowing rights, as set out in the Group Code of Conduct or in your local whistle-blowing policy. Societe Generale will not tolerate retaliation of any kind (in terms of promotion, work conditions, etc.) against any individual who in good faith reports suspected improper conduct;
- **seek** the advice of the Legal Department should you have any questions or doubt as to the lawfulness of a particular practice or as to the interpretation of any normative text or legal precedent;
- **do not conclude** any planned transaction if you find yourself at risk of participating, directly or indirectly, in acts of corruption or influence peddling.

(2) The word « broker » has, in this code, a commercial meaning. Brokers (“courtiers” in French) acting in a chain of intermediaries on financial markets (which have, in principle, the status of Investment Service Provider or equivalent) are excluded.

DEFINITIONS

Corruption and influence peddling

CORRUPTION

So-called “active” corruption is defined as offering an undue benefit to a person or yielding to solicitation (to provide an undue benefit), in order that they carry out or refrain from carrying out an act related to their professional duties.

So-called “passive” corruption is defined as soliciting or accepting an undue benefit from a person with a view to accomplishing or refraining from accomplishing an action related to one’s professional duties or an action facilitated by the carrying out of such professional duties.

INFLUENCE PEDDLING

So-called “active” influence peddling consists in offering an undue benefit to a person or yielding to a person’s solicitations (to provide him with an undue benefit), in order that the latter misuses his influence to obtain, to the advantage of the person providing this benefit, a favourable decision from a public authority or administration.

So-called “passive” influence peddling consists in soliciting or accepting any benefit from a person to misuse your influence in order to obtain, to the advantage of the person providing this benefit, a favourable decision from a public authority or administration.

ILLUSTRATIONS

Main types of corruption and influence peddling

The risk of corruption or influence peddling may arise in a wide variety of business activities and situations. The following situations, which are not exhaustive, illustrate examples of the cases you could be faced with in the course of carrying out your professional duties.

THE GRANTING OF UNDUE BENEFITS AND PAYMENT OF “BRIBES”

“Bribes” are any benefit or anything of value that is offered, promised or given to a person, directly or indirectly, in order to influence the person’s conduct, typically by inducing the person to abuse his or her public or private office to secure an improper advantage or a favourable decision.

The nature of such benefits (or anything of value) may vary greatly and cover in particular:

- ▶ the payment of a sum of money, in cash or on any other support (e.g. gift card);
- ▶ discounts or reimbursements;
- ▶ a service, supply or loan contract or a mandate;
- ▶ an internship, fixed-term or permanent job;
- ▶ confidential or inside information, including about the activity of a company, its customers, suppliers, ongoing projects, or the list of appointments of its corporate officers;
- ▶ a meal or entertainment (tickets to a show, sporting event, etc.).

Not all of these benefits are problematic as such (per se) but the context in which they are granted or offered may make them likely to constitute corruption, bribery or influence peddling, or be perceived as such.

This list is not exhaustive. Remember that an offer or promise of illicit payment (or benefit) could constitute a corruption or influence peddling offence, even if the person to whom it was intended declines it or even if the payment (or benefit) is not finally made.

It is irrelevant, for the purpose of this rule, whether the benefit is offered directly by the Societe Generale Employee or through a third party (e.g. joint-venture - JVs, partnerships, investment in a third-party company, etc.), and whether it is of direct or indirect personal profit to the latter, the civil servant or the decision making person.

There are heightened corruption risks when interacting with Politically Exposed Persons or with “Government Officials”.

Politically Exposed Person is a person exposed to particular risks on account of the political or jurisdictional functions which he/she exercises or has exercised on behalf of a State or on account of those being exercised or exercised by direct members of his/her family or people known to be closely associated to him/her.

A “Government Official” is defined broadly and includes elected representatives, magistrates, officials or employees (at any level) of:

- ▶ any government (foreign or national);
- ▶ any government department or any public authority (e.g. public institution, sovereign wealth fund);
- ▶ a state-owned or controlled company;
- ▶ a political party (or official of a political party);

- ▶ a public international organisation of which governments are members (for example, the World Bank);
- ▶ a holder or a candidate for public office;
- ▶ a member of a royal family.

Special procedures may apply in your jurisdiction, including pre-approval requirements, when entering into any relationship (of commercial nature or other) or when on-boarding government officials.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

You have been sent the CV of a child or an acquaintance of a customer, colleague (e.g. an employee of another bank) or service provider (external lawyer, statutory auditor, etc.) seeking an internship or position with the bank. You may forward the CV to the HR department or to the relevant teams.

▶ **You should specify**, to the sender and to the recipient, that the fact that you have forwarded the CV shall not prejudice the final outcome regarding this application, which shall be based on the sole merits of the applicant.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

You have received precise and strategic information (e.g. analytical accounting data, GDP per customer, customer profitability, slides presenting an internal project, etc.) about a competitor bank from a consultant with whom you have been in discussion and who clearly obtained this information from a previous on-site mission. The information has been shared with you in order to influence your decision about mandating him on a consulting assignment. He indicates having relationships he could use to obtain further information.

▶ **You must inform** your manager and your Compliance Officer who shall decide on the course of action to be taken, in conjunction with the Legal Department. This could be tantamount to an undue benefit and may also constitute an offence.

WHAT TO REFUSE

A customer, Third-party Intermediary or provider insists upon receiving a commission or fee before concluding contract with Societe Generale. You are faced with the choice of paying or losing the deal.

▶ **You must refuse** to make any payment and abandon the planned transaction, after having informed your manager and your Compliance Officer, even if your correspondent is very insistent and attempts to intimidate you.

GIVING OR RECEIVING GIFTS / HOSPITALITY, ORGANISING OR ATTENDING RECEPTIONS OR EVENTS

Gifts of low value or minor benefits present relatively little risk provided that they remain reasonable and are given in good faith, without expecting anything in return.

In some parts of the world, there may be a custom consisting in exchanging a modest gift when paying a courtesy call. Such courtesies are generally permitted. If you find yourself in such a situation, you should refer to internal instructions and, if necessary, raise it with your Compliance Officer.

Conversely, giving or receiving gifts of high value, giving or receiving hospitality (meals, lodging, travel) and organising, attending expensive or prestigious receptions or events is forbidden:

- where this could create a conflict of interests as defined in our instructions,
- where this could appear or be deemed to be an inducement to give or to obtain an improper benefit in exchange, or to reward an improper benefit already granted,
- where this breaches the laws and regulations in force or Societe Generale's internal instructions, particularly those relating to the "gifts policy".

The risks associated with gifts and entertainment are dramatically increased where the recipient is a "government official". Always consult the relevant policy and your Compliance Officer before offering or promising anything of value to a "government official".

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

You are thinking of sending a customer a Christmas present or an invitation to an event (sponsored or not by Societe Generale). You must check and comply with your department's gifts/events policy.

➤ **You must refer** the question to your manager and your Compliance Officer before acting if you are unsure of whether or not this gift or invitation is acceptable, if the internal value-limit is being exceeded (even slightly), or if the recipient is a government official or a Politically Exposed Person.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

You have been invited by a customer with whom you have had a business relationship for years to an event (e.g. Grand Slam tournament or an international artist's concert).

➤ **You must check** your department's gifts/events policy and refer the matter to your manager and your Compliance Officer. You must make sure that it is not an undue benefit.

WHAT TO REFUSE

1/ A supplier invites you to a prestigious event or restaurant to discuss renewal conditions for one of Societe Generale's supply contracts.

2/ You intend to invite a customer to a "Relais & Châteaux" which his/ her partner for a weekend during which you will negotiate the sale of product.

➤ **You must politely** decline this invitation **1/** and renounce to send the invitation **2/**. Because there is current business pending and it appears to be a lavish meal/ sumptuous weekend, this situation is inappropriate.

USING A THIRD-PARTY INTERMEDIARY

Acts of corruption and influence peddling carried out by Third-Party Intermediaries (e.g. agents, introducing brokers, business provider, distributors, etc.) could engage Societe Generale's civil, administrative or criminal liability and/or that of its Employees. A high number of corruption / influence peddling cases worldwide involve Third-Party Intermediaries.

Risk based due diligence must be conducted prior to retaining a Third-party Intermediary. You must never retain a Third-party Intermediary whose professional reputation and legitimacy has not been verified by the relevant services, in particular the Compliance department.

Any fact that heightens the risk of corruption (poor reputation, lack of transparency, lack of technical competence in the relevant domain of activity, lack of competitive tendering, conflict of interests, high remuneration, off-market prices, connection to a government official, customer recommendation, unequal treatment, etc.) must alert you to exercise caution. No contract must be entered into before all suspicions or concerns have been duly handled and resolved.

Payments to Third-Party Intermediaries shall only be made if they are lawful, proportionate to the service provided, comply with the terms of the contract, with all applicable local policies, and upon presentation of an adequate invoice. No payment shall be made without the appropriate documentation (including anti-bribery clauses), establishing the legitimacy of the payment made and services performed. Receipts must be provided for refundable expenses. No payment must be made in cash. No payment must be made to a bank account held in a State in which the intermediary does not carry out its economic activity, or held in the name of a third party with no connection to the transaction concerned.

You must exercise caution if a transaction under consideration involves a Third-Party Intermediary retained by another party to the transaction. Societe Generale shall be extremely cautious in these situations and verify, if necessary with Compliance, that the Third-Party Intermediary complies with Societe Generale's standards, making it susceptible to be appointed by Societe Generale.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

You must be especially vigilant and make sure that risk based due diligence has been conducted when selecting Third-Party Intermediaries, who must be approved in strict compliance with all applicable Societe Generale instructions, policies and procedures. You must in particular check Third-Party Intermediaries' reputation, background, and professional competence, and ensure that such facts are documented and stored.

▶ **You must imperatively** consult your manager and your Compliance Officer if any issues arise during the due diligence process or if you have the slightest doubt as to the probity of a Third-Party Intermediary. No contract with the Third-Party Intermediary or in relation to the transaction involving the Third-Party Intermediary can be concluded, nor any payment made or received via the Third-Party Intermediary, until all remaining doubt or concerns have been dispelled.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

You have the slightest doubt about an amount on an invoice from a Third-Party Intermediary, with respect to services provided or a request for the reimbursement of expenses (on the basis of the supporting documents provided).

▶ **You must inform** your manager and your Compliance Officer. No payment shall be made until all doubt or concerns have been dispelled.

WHAT TO REFUSE

A Third-party Intermediary, who introduces you to a customer (whether public or private), requests remuneration which clearly does not correspond to the work carried out or to usual standards, or requests that the amount be paid into an account held with a bank located in a country with a high level of banking secrecy (e.g. Switzerland, Monaco, Lebanon, Lichtenstein, Singapore, etc.) or which is not the country of residence of either the Third-Party Intermediary or the customer and without satisfactory explanations.

▶ **You must refuse** to make the payment and inform your manager and your Compliance Officer as quickly as possible.

“FACILITATION” PAYMENTS

Facilitation payments (also called “grease” payments) are small amounts paid or benefits given (whatever their value) to civil servants or employees of public bodies or to government authorities in order to facilitate or speed up routine administrative formalities.

With the exception of cases where the physical safety of Societe Generale Employees is threatened and subject to reporting to Societe Generale as soon as possible, the facilitation payments are forbidden.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

A French or foreign government department or authority asks you to pay a fee (e.g. administrative fee) for a licensing procedure or administrative authorisation. Such a fee is entirely legitimate and proper if it is formalised in an official public document.

› **You must refer** the question to your manager and your Compliance Officer should you have the slightest doubt (e.g. lack of documentary evidence).

WHEN TO EXERCISE CAUTION

A public official with whom you are in contact regarding a licensing request sends you an email from his or her personal mailbox asking you to contact them via a non-professional line.

› **You must inform** your manager and your Compliance Officer as quickly as possible. This is unusual and it may be an attempt to pressure you into making a facilitation payment to obtain the licence.

WHAT TO REFUSE

You have been invited by a public official working for a regulator or supervisor in a country in which you are considering setting up a subsidiary, branch or representative office, to pay an amount of money to a legal or natural person in order to speed up or facilitate the granting of the licence requested.

› **You must refuse** to pay and inform your manager and your Compliance Officer as quickly as possible. This is a request for a facilitation payment which is prohibited by Societe Generale.

CHARITABLE CONTRIBUTIONS AND SPONSORSHIPS

Legitimate charitable contributions and event sponsorships using Societe Generale funds or resources are in principle authorised. However, Societe Generale must make sure that these contributions are not, in fact, a means of making payments which may amount to corruption or influence peddling (even if the causes defended by the associations are legitimate).

As an example, charitable contributions cannot be made:

- in the context of a bidding process or during the negotiation of a commercial or financial transaction involving persons linked to the beneficiary;
- in cash;
- on current accounts in the name of natural persons or in jurisdictions without links with the mission of the beneficiary of the contribution.

Moreover, charitable contributions made to organisations linked to a Government Official, a client or a prospect (who may be, for example, board member of the organisation) as well as any charitable contribution request or suggestion made by a client / prospect must be subject to close scrutiny. They always require the approval of Compliance.

It is of the utmost importance to check the credibility, the reputation and the background of the organisation receiving the contribution as well as their executives. This due diligence must be carried out in accordance with internal instructions on charitable contributions and sponsorship.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

Your branch or your team has received a request to subsidise a concert or cultural event to raise funds for a charitable cause. Before accepting:

➤ **You must check** that this complies with Societe Generale's internal and your local policies and carry out the appropriate due diligence (internet research on reputation, links with Societe Generale customers or projects) to be certain of the lawfulness of the subsidies in question and the absence of their use as a means of corruption. You must also refer the matter to your manager, your Compliance Officer and, where necessary, Societe Generale's Communication Division.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

A local mayor has requested a charitable contribution or sponsorship in aid of a local sports club. Particular vigilance is required because the request came from a Government Official.

➤ **You must determine**, together with your manager and Compliance Officer, the underlying intentions to ensure that they are entirely disinterested and whether a contribution by Societe Generale would be appropriate. You should refer to your local policies on gifts and entertainment to determine whether the contribution or sponsorship is permissible, and what the process for pre-approval is.

WHAT TO REFUSE

A local authority is looking for a bank to fund the renovation of a school. One of the city councillors has requested a charitable contribution or sponsoring in aid of the local sports association chaired by him/her. He/She indicates that he/she can convince the City Council to retain Societe Generale in return.

➤ **You must refuse** to make the payment and inform your manager and your Compliance Officer as quickly as possible. The city councillor appears to be soliciting something of value in exchange for influencing the City Council in its decision making process.

POLITICAL AND RELIGIOUS DONATIONS

Societe Generale Employees are not permitted to make political or religious donations on behalf of Societe Generale. Employees may make, in their personal capacity, political contributions to government officials, candidates or political organisations but they may be subject to certain restrictions imposed by Societe Generale's regulators in jurisdictions in which it conducts

business. You should consult your local policy for the applicable procedure and restrictions on making political contributions. You should also seek pre-clearance from Societe Generale before making any contribution if required by your local policy.

In any cases, Societe Generale is committed to a policy of political and religious neutrality.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

You have been asked, in the course of carrying out your professional duties, to make a political donation.

› **You must inform** your manager and your Compliance Officer without delay.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

One of your customers, who is reputedly close to a local or national political figure, requests a donation towards an association (cultural, philanthropic, think tank, etc).

› **You must inform** your manager and your Compliance Officer as quickly as possible to determine whether the donation is appropriate.

WHAT TO REFUSE

› **You must refuse**, in response to a customer's, supplier's or Third-Party Intermediary's request, to make any donation to political parties, irrespective of whether commercial prospects could be linked to the donation. This is highly unusual and could be, or appeared to be as an attempt to obtain subsequent undue benefits.

CORRUPTION OF INFLUENCE PEDDLING COMMITTED BY CUSTOMERS VIA THEIR SOCIETE GENERALE ACCOUNT(S)

Societe Generale must be alert to red flags that accounts are being used by customers to launder the proceeds of corrupt activities or influence peddling. Compliance with

Societe Generale Anti-money laundering (AML)/ Know your customer (KYC) instructions and local policies is essential to prevent this.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

In the event of any doubt or suspicion over the lawfulness of a transaction requested or carried out by a Societe Generale customer or in the event of negative information via the press or social media networks about a customer's reputation.

› **You must inform** your manager and your Compliance Officer, in accordance with anti-money laundering rules and procedures.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

1/ One of your corporate customers regularly makes international transfers of significant amounts to destinations not consistent with the stated economic purpose or business profile.

2/ Your attention has been drawn to the existence of international cash transfers on accounts opened in the name of non-resident clients who are Politically Exposed Persons, Government Officials or persons close to such persons.

› **You must inform** your manager and your Compliance Officer as quickly as possible in accordance with anti-money laundering rules and procedures.

WHAT TO REFUSE

One of your customers, a company operating in civil engineering on behalf of various sovereign states asks you to set up an off-shore trust (e.g. Panama, OECD non-cooperative country, British Virgin Islands, Switzerland, etc.), with the wife or children of a minister as ultimate beneficiaries.

› **You must refuse** any involvement in this transaction and inform your manager and your Compliance Officer as quickly as possible. This is a red flag because there does not appear to be a legitimate purpose for setting up a trust for the benefit of government officials in a country with high level of banking secrecy.

DOCUMENTATION, ACCOUNTING RECORDS AND ARCHIVING

The administrative and accounting traceability of various acts and payments must be carried out properly and provide enough detail to demonstrate their legitimacy and to avoid any suspicion of dissimulation of inappropriate facts.

Documentation demonstrating the appropriate nature of the relevant services and acts, as well as diligence carried-out must be stored, together with proof of the identity of the payers and payees, in accordance with internal instructions.

THE RIGHT APPROACH TO TAKE

You receive a non-standard invoice from a customer, supplier, public official or Third-Party Intermediary (i.e. that is not on business letterhead and does not provide any detail of the services provided).

› **You must return** it and request a formal invoice.

WHEN TO EXERCISE CAUTION

1/ You have the slightest doubt regarding an invoice that would appear not to correspond to a service provided or which is obviously under or over-valued. You must contact your manager and your Compliance Officer.

2/ You discover that “procurement” procedures, for a given supplier, have been circumvented or not been respected.

3/ Your manager has asked you not to copy emails to him or include him in email exchanges concerning a particular transaction.

› **You must inform** your manager (senior manager in case 3/) and your Compliance Officer as quickly as possible. Concerning the last case, such an attitude is unusual and it may mean that your manager does not want his/her name to be associated with an irregular operation.

WHAT TO REFUSE

You are being subjected to great pressure by your line manager to conclude a transaction (loan, market transaction, etc.) despite the fact that you have not gathered the documents necessary to approve the transaction and all the indicators (internal validations, risk indicators, messages from Legal and Compliance Departments) lead you to believe that the transaction has not been authorised.

› **You must refrain** from concluding the operation and refer the matter to your Compliance Officer and, if need be, exercise your whistle-blowing rights.

Remember: each one of us must take individual responsibility for complying with this Anti-corruption Code and report potentially suspicious activity without delay. When questions arise, contact your manager or your Compliance Officer.

**In a word, in such situations,
always be vigilant and on alert!**

IL CODICE DI CONDOTTA DEL GRUPPO



SOMMARIO

I NOSTRI VALORI E IL NOSTRO IMPEGNO 4

Principi Generali..... 6

Il nostro impegno..... 8

LINEE GUIDA DI CONDOTTA INDIVIDUALE E COLLETTIVA 12

Rispetto della riservatezza
delle informazioni..... 13

Integrità del mercato..... 14

Conflitti di interesse..... 15

Rapporti con clienti e fornitori..... 16

Utilizzo delle risorse..... 17

OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA 18

Diritto di segnalazione..... 19

Modalità di esercizio del diritto
di segnalazione..... 19

PREMESSA

È di fondamentale importanza garantire che ognuno di noi agisca ogni giorno con integrità. Questo è il punto centrale della nostra attività di banchieri responsabili, nonché il punto centrale della nostra ambizione di essere una banca incentrata sulle relazioni e fondata sulla fiducia dei nostri clienti.

In un ambiente competitivo e in rapida evoluzione, in cui la tecnologia sta cambiando la nostra attività e l'economia e dove gli organi di regolamentazione e i nostri clienti richiedono maggiore trasparenza, standard etici più elevati e maggior dialogo, possiamo distinguerci solo attraverso la cultura aziendale. La nostra cultura, basata su una storia condivisa nonché su valori, regole e comportamenti comuni, ci unisce e ci guida nel nostro modo di fare affari.

Solo agendo in modo etico e responsabile e applicando il nostro Codice di Condotta, saremo in grado di agire nell'interesse del Gruppo, dei suoi dipendenti, clienti e azionisti, così come della nostra reputazione a lungo termine.

FRÉDÉRIC OUDÉA

CEO



I NOSTRI VALORI E IL NOSTRO IMPEGNO

In tutte le nostre aree di attività,
intendiamo sviluppare relazioni durature
con i nostri clienti, basate sulla fiducia.

Il nostro sviluppo fa leva su valori condivisi:

SPIRITO DI SQUADRA

“In un mondo in rapida evoluzione, i clienti esigono una banca che li affianchi come un partner responsabile, flessibile e affidabile. Possiamo soddisfare le loro esigenze facendo un lavoro di squadra, affidandoci al nostro spirito di servizio arricchito dalla molteplicità di competenze e conoscenze apportate da ciascuno di noi. Vogliamo diventare il punto di riferimento nel relationship banking e lavorare con i nostri clienti nello stesso modo in cui lavoriamo gli uni con gli altri, attraverso l’ascolto, la cooperazione, la trasparenza, incoraggiando l’apporto di contributi e mostrando solidarietà tanto nei successi quanto nei momenti critici.”

INNOVAZIONE

“Intendiamo migliorare continuamente l’esperienza dei nostri clienti lavorando insieme, così da adattare le nostre soluzioni, prassi e relazioni agli utilizzi futuri, in particolare traendo vantaggio dalle innovazioni tecnologiche. In linea con il nostro spirito imprenditoriale, modifichiamo il nostro metodo di lavoro promuovendo la condivisione, la sperimentazione e la capacità di pensare fuori dagli schemi. Impariamo dai nostri successi così come dai nostri fallimenti.”

RESPONSABILITÀ

“Come banca, intendiamo contribuire a uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile nei territori in cui operiamo. Vogliamo aiutare i nostri clienti a realizzare i loro progetti, pur restando attenti ai rischi. La nostra responsabilità e i nostri standard etici consistono nel rispondere velocemente alle esigenze dei nostri clienti, tutelando nel lungo periodo gli interessi di tutti gli stakeholder, sempre nel pieno rispetto delle regole. Con “responsabilità” bisogna intendere inoltre il coraggio di rispondere sempre dei nostri atti e delle nostre decisioni e di esprimere con trasparenza le nostre opinioni. Significa infine attribuire importanza tanto al modo in cui si conseguono i risultati quanto ai risultati stessi.”

L'ENGAGEMENT

“Il nostro impegno è alimentato dalla soddisfazione dei nostri clienti sul lungo termine, dall'orgoglio che deriva dallo svolgere il nostro lavoro e dall'appartenenza al nostro Gruppo. Ogni giorno cerchiamo di fare la differenza per contribuire sia al successo dei nostri clienti sia a quello dei nostri progetti. Favoriamo il coinvolgimento e la realizzazione professionale di ciascun componente del nostro team. Intratteniamo rapporti di fiducia e di rispetto reciproco, sia all'interno sia all'esterno del Gruppo.”

Questi valori guidano il nostro modello di leadership. Un modello che determina i comportamenti e le competenze attesi da tutti noi: dirigenti, manager e dipendenti.

Ciascuno è responsabile dell'applicazione dei valori aziendali nella propria attività quotidiana.

Ognuna delle nostre azioni deve essere guidata dal Codice di condotta e rispettare il complesso delle Direttive, delle Istruzioni e dello Statuto del Gruppo.

Principi Generali

RISPETTARE I DIRITTI UMANI E SOCIO-ECONOMICI E L'AMBIENTE

Ovunque si svolga la nostra attività, perseguiamo lo sviluppo del Gruppo osservando nel contempo i diritti umani e sociali fondamentali e rispettando l'ambiente.

Abbiamo scelto di sostenere le seguenti iniziative internazionali con le quali cooperiamo:

- il Global Compact dell'ONU;
- la Dichiarazione delle Istituzioni Finanziarie sull'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile (Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente);
- gli Equator Principles;
- i Wolfsberg AML Principles per l'antiriciclaggio.

Sviluppiamo le nostre attività nel rispetto della società e dell'ambiente. In collaborazione con i nostri stakeholder, utilizziamo le risorse naturali ed energetiche con parsimonia e teniamo conto della dimensione ambientale e sociale nelle decisioni di finanziamento ed investimento così come nell'esercizio della nostra attività.

RISPETTO DI LEGGI, REGOLAMENTI E STANDARD PROFESSIONALI

Ovunque rispettiamo accordi applicabili, leggi e regolamenti, così come le convenzioni e gli impegni internazionali a cui abbiamo aderito.

Insieme, operiamo nel rispetto delle regole, procedure e standard deontologici. Garantiamo la trasparenza e autenticità delle informazioni trasmesse ai nostri clienti, alla comunità finanziaria, agli investitori, alle autorità di vigilanza e al pubblico in generale.

Le nostre attività operative, la nostra organizzazione e le nostre procedure sono conformi con le procedure e le regole deontologiche definite dal Gruppo, che sono tra l'altro incluse anche nel nostro Codice di Condotta Fiscale. Tutto ciò è peraltro garantito dai nostri sistemi di controllo interni.

In collaborazione con le autorità competenti, partecipiamo attivamente alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. A tal fine, ci siamo dotati di regole che applichiamo ovunque nel mondo, anche quando queste si rivelano essere più rigorose della legislazione locale.

INCORAGGIARE LA DIVERSITÀ E RISPETTARE LA PRIVACY INDIVIDUALE

Conformemente alla Statuto Francese sulla Diversità, a cui aderiamo dal 2004, ciascuna delle nostre entità favorisce la diversità e si astiene dal praticare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e degli aspiranti dipendenti.

Ciascuna delle nostre entità garantisce il rispetto delle regole relative alla libertà d'associazione e alle condizioni di lavoro e, in ottemperanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, s'impegna a non ricorrere al lavoro forzato, al lavoro obbligatorio o al lavoro minorile anche laddove la legislazione locale lo consenta.

Rispettiamo la privacy delle persone, siano essi clienti, partner o collaboratori. Richiediamo e utilizziamo unicamente le informazioni rilevanti e necessarie a migliorare la qualità dei servizi forniti, ad adempiere ai nostri obblighi legali o a contribuire alla gestione della nostra attività nel rispetto degli interessi dei clienti e dei partner.

Manteniamo la neutralità politica e ci asteniamo dal sostenere, mediante doni o sovvenzioni, organizzazioni o attività politiche, anche laddove la legislazione locale lo consenta. Rispettiamo i nostri dipendenti che, come cittadini, desiderino partecipare alla vita pubblica.



Il nostro impegno...

VERSO I NOSTRI CLIENTI

Forti di una lunga tradizione di servizi a privati ed imprese, dedichiamo tutte le nostre competenze ed energie alla nostra missione principale: la soddisfazione dei clienti.

Animati ogni giorno dai nostri valori, instauriamo e manteniamo con i nostri clienti relazioni durature, fondate sulla fiducia, l'expertise e il rispetto dei loro interessi legittimi.

Intendiamo affermarci come la banca relazionale di riferimento, scelta per la qualità e l'impegno dei suoi collaboratori, che si pone al servizio del finanziamento dell'economia e dei progetti dei propri clienti. Quest'ambizione prende vita con varie iniziative, tutte tese al comune obiettivo di continuare a migliorare la qualità del nostro servizio.

Facciamo affidamento sulla profonda conoscenza dei nostri clienti per:

- ▶ proporre prodotti e servizi adatti alla loro situazione e alle loro esigenze così da realizzare i loro progetti o anticipare bisogni di finanziamento;
- ▶ fornire consigli e informazioni, tenendo conto del loro livello di competenza e delle condizioni o rischi connessi a determinate operazioni.

Trattiamo soltanto con clienti che adottano pratiche conformi ai nostri principi generali o che intendono conformarvisi.

Preveniamo i conflitti di interesse tra le nostre unità operative e i clienti, grazie a strutture distinte e a procedure rigorose. Ci asteniamo dall'eseguire mandati in grado di generare conflitti di interesse nei confronti dei nostri mandanti, salvo in caso di accordo con questi ultimi.

Garantiamo in ogni circostanza la riservatezza delle informazioni privilegiate da noi detenute su una società o uno strumento finanziario e ci impegniamo a non utilizzarle o divulgarle per fini diversi da quelli per i quali ci sono state trasmesse. Ciascuno di noi osserva regole rigorose, volte a limitare la circolazione delle informazioni privilegiate e si attiene alla regolamentazione di Borsa per le proprie operazioni personali su strumenti finanziari (obbligo di comunicazione o di astensione da operazioni personali, così come notificato a ciascun dipendente a cui queste regole siano applicabili). Garantiamo che i collaboratori eventualmente in possesso di informazioni privilegiate, in virtù della loro funzione, rispettino la regolamentazione e le regole di deontologia fissate dal Gruppo.

Siamo coscienti dell'importanza per i nostri clienti di mantenere il controllo sui propri dati personali. Per questo il nostro Gruppo riafferma il suo impegno di attore responsabile nel trattamento dei dati: ci impegniamo a metterli in sicurezza e a proteggerli, utilizzandoli in modo etico e trasparente al fine di fornire il miglior servizio possibile.



VERSO I NOSTRI DIPENDENTI

Abbiamo fiducia nelle competenze, nella lealtà, nell'integrità e nell'impegno dei nostri dipendenti, che rappresentano il patrimonio principale dell'impresa. Sappiamo di poter contare sul loro senso di responsabilità nel determinare il loro comportamento professionale e da loro ci aspettiamo che evitino qualsiasi situazione di conflitto di interesse.

Siamo particolarmente attenti alle loro condizioni lavorative, in particolare alla tutela della salute e alla sicurezza.

Li rendiamo partecipi della vita del Gruppo, favorendo il dialogo, l'informazione e gli scambi. Rispettiamo la loro vita privata.

Assumiamo i collaboratori unicamente in base alle nostre esigenze e delle qualità di ciascun candidato. Assicuriamo lo sviluppo delle loro competenze professionali e ne incrementiamo le responsabilità senza alcuna forma di discriminazione, soprattutto per sesso, età, etnia, credo politico, religioso, sindacale o per appartenenza a una qualsiasi minoranza.

Li proteggiamo da qualsiasi forma di molestia sul luogo di lavoro.

Ogni dipendente incontra regolarmente i propri superiori per definire i suoi obiettivi e redigere il suo piano di sviluppo..

VERSO I NOSTRI INVESTITORI

Intendiamo meritare la fiducia dei nostri investitori, per garantire la redditività dei loro investimenti ed il futuro della nostra azienda.


Forniamo regolarmente ai nostri investitori informazioni precise, complete e trasparenti.

Ci impegniamo inoltre a mantenere con loro un dialogo costante, in particolare attraverso il nostro Comitato Consultivo degli Azionisti.

VERSO I NOSTRI FORNITORI

Ci impegniamo, nei confronti dei nostri fornitori di prodotti e di servizi, a rispettare i suddetti principi generali. In cambio, ci aspettiamo da loro il rispetto di principi equivalenti a quelli racchiusi nel nostro Codice di Condotta.

Ci assicuriamo vengano presi in considerazione gli interessi di tutti, con trasparenza e nel rispetto dei termini contrattuali.





VERSO I PAESI IN CUI OPERIAMO

Rispettiamo le culture e l'ambiente dei paesi in cui siamo presenti e contribuiamo con le nostre attività al loro sviluppo economico e sociale.

Appartenendo a un settore regolamentato, ci impegniamo a collaborare pienamente con gli organismi pubblici e professionali incaricati della supervisione o controllo della regolarità delle nostre operazioni nei territori di loro giurisdizione.

Garantiamo il rispetto delle regole di trasparenza e accuratezza delle informazioni che forniamo ai clienti, alla comunità finanziaria, agli investitori, alle autorità di vigilanza e al pubblico indistinto dei paesi in cui operiamo.



LINEE GUIDA DI CONDOTTA INDIVIDUALE E COLLETTIVA

Lo sviluppo armonico del nostro Gruppo si basa sulla fiducia tra i collaboratori e tra questi ultimi e il Gruppo. Il mantenimento di questa fiducia presuppone il rispetto, ad ogni livello, di determinate regole di comportamento.

Alcuni principi chiari e ben definiti costituiscono degli utili punti di riferimento. Pur non coprendo tutte le situazioni etiche, possono però servire da linee guida in caso di dubbi o incertezze circa il comportamento da adottare.

Ciascuno di noi rispetta in ogni momento il complesso degli accordi, direttive e istruzioni in vigore nel Gruppo.

Ogni dipendente dà prova di lealtà e garantisce la qualità dei suoi rapporti con i colleghi, impegnandosi ad agire nel rispetto dei valori del Gruppo; verifica che le attività di sua competenza siano esercitate conformemente alle regole sulla tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente e valuta le conseguenze sociali, economiche e ambientali delle sue decisioni.

Oltre al rispetto di leggi e regolamenti, ogni collaboratore, soprattutto se agisce in rappresentanza dell'azienda, si comporta con integrità sia all'interno sia all'esterno ed è attento alla riservatezza nelle sue dichiarazioni verso l'esterno su qualsiasi tema inerente il Gruppo.

Ciascun collaboratore contribuisce all'adozione delle best practice di Societe Generale e collabora ai processi di controllo e audit interni con diligenza e trasparenza.

Rispetto della riservatezza delle informazioni

Il segreto professionale rappresenta una componente essenziale della professione bancaria. Si applica in ogni circostanza e a ogni tipo di mezzo, compresi i nuovi canali di comunicazione come i social network. Ogni collaboratore è depositario e responsabile delle informazioni riservate che riceve, le utilizza internamente soltanto in caso di necessità professionale e le divulga all'esterno dell'impresa solo se autorizzato, o nei casi previsti dalla legge, in particolare su richiesta di determinate autorità giudiziarie o degli organi di supervisione della professione.

Alcune informazioni riservate possono essere considerate informazioni privilegiate ai sensi della regolamentazione bancaria e finanziaria. Quelli di noi che entrano in possesso di informazioni privilegiate in virtù

delle loro funzioni o involontariamente, sono soggetti a particolari obblighi di riservatezza, di divulgazione o di astensione dalla negoziazione di titoli.

I messaggi di posta elettronica vanno classificati in funzione del livello di riservatezza delle informazioni in essi contenuti.

L'invio all'esterno del Gruppo di informazioni di carattere professionale, tramite sistemi di messaggistica o altri supporti di comunicazione che esulano dall'ambito professionale, sono vietati per principio. Tuttavia in casi eccezionali e alle condizioni previste dalle procedure interne, questa tipologia di informazioni può essere inviata per lo più attraverso un servizio di messaggistica privato.



Integrità del mercato

Ognuno di noi ha l'obbligo di operare in maniera responsabile e di rispettare l'integrità dei mercati.

Ogni collaboratore agisce nello stretto rispetto delle norme e dei principi che regolano le operazioni sui mercati finanziari, astenendosi da qualsiasi comportamento o azione che potrebbe falsare il principio di concorrenza e alterare la realtà o la trasparenza nei confronti dei partecipanti al mercato e delle autorità di regolamentazione.

Ognuno di noi è tenuto a rispettare le regole nazionali e internazionali relative alla lotta contro gli abusi di mercato e a esercitare una vigilanza permanente al fine di proteggere l'integrità dei mercati.

In particolare, è strettamente vietato infrangere le regole relative all'aggiotaggio, divulgare in maniera illecita informazioni privilegiate, diffondere sui mercati informazioni che diano segnali falsi o ingannevoli, o manipolare i prezzi.

Qualsiasi caso sospetto di abuso di mercato deve essere segnalato ai responsabili Compliance.



Conflitti di interesse

Ognuno di noi è tenuto ad astenersi dall'averne con clienti, soci e fornitori, delle relazioni personali che contravvengano ai suoi doveri professionali o che possano metterlo in una situazione di conflitto di interesse. Segnaliamo al nostro responsabile di linea e alla divisione Compliance qualsiasi conflitto d'interesse al quale potremmo essere soggetti.

Ogni dipendente deve evitare che i propri interessi personali o quelli di persone a lui strettamente legate entrino in conflitto con gli interessi del Gruppo. Qualora vi siano dubbi circa operazioni o situazioni particolari rispetto al presente Codice di Condotta

o alle istruzioni applicabili, il dipendente dovrà fare riferimento ai suoi superiori ed alla divisione Compliance. Senza previa autorizzazione scritta dei suoi superiori e della Compliance, ogni dipendente è tenuto ad evitare di assumere interessi finanziari in un concorrente, un fornitore o un cliente.

Nelle situazioni in cui qualcuno di noi dovesse essere considerato quale rappresentante del Gruppo, questi dovrà evitare di coinvolgere l'azienda, o una delle sue entità, in attività con responsabilità pubblica che lui / lei potrebbe esercitare al di fuori del Gruppo.





Rapporti con clienti e fornitori

Nell'ambito dei rapporti con clienti, soci e fornitori, bisogna rispettare gli impegni assunti, comportarsi equamente ed effettuare ogni scelta secondo criteri oggettivi.

È vietato qualsiasi atto di corruzione. Coloro fra noi che fossero sottoposti a pressioni o solleciti da parte di terzi dovranno farlo presente ai propri superiori.

I regali ai clienti devono essere sporadici e conformi alle regole fissate dalle entità del Gruppo. Lo stesso vale con riferimento a persone in posizioni di pubblica autorità quali funzionari governativi o in posizioni analoghe.

Allo stesso modo, ciascuno di noi rispetterà rigorosamente il limite di valore applicabile, in seno alla propria entità, ai regali o agli inviti provenienti da un cliente o da un'altra relazione d'affari.

Per evitare situazioni equivoche, ciascun collaboratore chiederà eventualmente consiglio ai superiori circa la condotta da adottare.

Nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e all'evasione fiscale, nonché nel rispetto delle regole nazionali e internazionali su sanzioni ed embarghi, tutti i collaboratori devono esercitare un'attività di controllo permanente attenendosi alle procedure d'identificazione e riconoscimento di clienti o committenti e alle procedure di verifica delle operazioni.

Utilizzo delle risorse

Ognuno di noi è consapevole del fatto che i beni tangibili o intangibili, finanziari o materiali, dell'impresa vanno tutelati e utilizzati in modo ragionevole nel rispetto delle regole di impegno o utilizzo che ci sono state comunicate.

Nessuno può quindi utilizzare eccessivamente a titolo personale i beni o servizi messi a sua disposizione.

Ognuno di noi farà uso di tali risorse con parsimonia e tenendo conto dell'impatto ambientale delle proprie decisioni.





OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA

Ciascuno di noi, che sia un dipendente a tempo indeterminato o determinato, deve osservare il Codice di Condotta, contribuendo così alla tutela del patrimonio fondamentale del nostro Gruppo: la sua reputazione.

Garantiamo collettivamente ed individualmente l'applicazione del Codice di Condotta, in modo che le azioni di ciascuno siano conformi ai suoi principi, a prescindere dalla nostra posizione nel Gruppo.

L'osservanza del Codice di Condotta è garantita in particolare dall'applicazione delle regole interne del Gruppo e delle sue entità.

Ognuno deve assumersi quotidianamente le proprie responsabilità e non deve esitare a esprimere i propri interrogativi e preoccupazioni, in caso ne avesse, al fine di prevenire qualsiasi situazione di rischio.

Se i suoi dubbi dovessero persistere, potrà allora rivelarsi necessario darne opportuna comunicazione trasmettendo una segnalazione (whistleblowing).

Diritto di segnalazione

Il diritto di segnalazione è la facoltà concessa a chiunque di esprimersi ogniqualvolta reputi di avere fondati motivi di ritenere che un'istruzione ricevuta, un'operazione o più in generale una situazione particolare di cui ha avuto diretta conoscenza non risulti conforme alle norme che disciplinano lo svolgimento delle attività del Gruppo.

Tale diritto deve essere esercitato in maniera responsabile, disinteressata, non diffamatoria, non abusiva e in buona fede.

Il Gruppo tutela coloro che effettuano delle segnalazioni, soprattutto nei confronti di eventuali rappresaglie o sanzioni, e garantisce la massima riservatezza sulla loro identità.

Modalità di esercizio del diritto di segnalazione

Può effettuare segnalazioni qualsiasi dipendente, collaboratore esterno e occasionale, e nell'ambito dell'obbligo di vigilanza, qualsiasi contraente con il quale si intrattiene un rapporto commerciale stabile (subappaltatori o fornitori).

Il diritto di segnalazione può essere esercitato a diversi livelli.

Per il collaboratori:

- ➊ in primo luogo, facendo ricorso alla linea gerarchica diretta o indiretta, o rivolgendosi direttamente al Chief Compliance Officer (CCO) locale;
- ➋ in secondo luogo, se tali modalità di comunicazione non sono adeguate, rivolgendosi direttamente al Responsabile Compliance del Gruppo tramite uno [strumento di segnalazione](#) basato su una piattaforma protetta che garantisce la protezione dei dati personali e la massima riservatezza.

Per i contraenti, l'esercizio del diritto di segnalazione avviene direttamente tramite l'apposito strumento descritto sopra.

I destinatari della segnalazione effettueranno delle indagini nella massima riservatezza, compatibilmente con le esigenze delle indagini stesse.

La possibilità di effettuare una segnalazione in maniera anonima è un principio garantito* dal Gruppo, il quale mette a disposizione gli strumenti necessari per rispettare tale modalità di comunicazione. Tuttavia, conoscere l'identità di colui che effettua la segnalazione (identità che resterà segreta) può facilitare l'attuazione di tutte le misure di accertamento necessarie.

Tali modalità di esercizio si applicano a tutte le Entità del Gruppo, indipendentemente dal paese in cui hanno sede. Queste ultime, inoltre, potranno integrare dette modalità nella loro documentazione regolamentare, al fine di tenere conto delle specificità normative locali.

*Fatta eccezione per le normative nazionali che prevedono il divieto dell'anonimato.

CODICE DI CONDOTTA FISCALE DEL GRUPPO



A decorrere dal novembre 2010, Société Générale si è dotata di un Codice di Condotta fiscale. Tale Codice illustra il quadro di riferimento ed i principi a guida del Gruppo per quanto riguarda la sua fiscalità e le relazioni con le autorità fiscali. L'ambito di applicazione del Codice include altresì i rapporti tra i clienti ed il Gruppo stesso.

Il presente Codice non contiene regole associate agli obblighi del Gruppo in materia Anti-Money Laundering (AML).

Il Codice è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Société Générale dopo essere stato esaminato dal Comitato esecutivo. L'intero personale è tenuto a rispettare il presente Codice, la cui attuazione mira a preservare la reputazione di Société Générale e mitigare i rischi fiscali.

I PRINCIPI DEL GRUPPO

- In tutti i paesi in cui il Gruppo è presente, Société Générale si impegna a rispettare le norme fiscali applicabili alla sua attività, conformemente alle convenzioni internazionali e alle leggi nazionali.
- Nelle relazioni con i propri clienti, Société Générale provvede affinché questi ultimi siano informati dei rispettivi obblighi fiscali correlati alle operazioni condotte con il Gruppo. Inoltre, il Gruppo rispetta gli eventuali obblighi di dichiarazione ad esso applicabili in veste di conservatore dei registri o altro titolo.
- Per quanto concerne le relazioni con le amministrazioni fiscali, Société Générale si impegna a rispettare scrupolosamente le procedure fiscali e si adopera per mantenere rapporti di qualità al fine di prevenire qualunque rischio reputazionale.
- Société Générale non incoraggia né promuove l'evasione fiscale per la società stessa, le sue filiali o i propri clienti.
- Société Générale dispone di una politica fiscale conforme alla sua strategia di redditività sostenibile e si astiene dal compiere qualsivoglia operazione, sia per proprio conto sia per conto dei clienti, il cui obiettivo o risultato consista nella ricerca di un vantaggio essenzialmente fiscale, salvo qualora tale operazione sia in linea con gli intenti del legislatore.

ATTUAZIONE DELLA POLITICA FISCALE

La Direzione fiscale del gruppo Société Générale⁽¹⁾, SEGL/FIS, è responsabile della politica fiscale attuata dal Gruppo ed è tenuta, tra le varie mansioni, a gestire tutti i rischi di natura fiscale. Tale divisione si adopera per proteggere la reputazione di Société Générale relativamente a tutti i problemi associati alla fiscalità. In veste di funzione di supporto che riferisce alla Segreteria generale, SEGL/FIS è indipendente dalle linee di business. Nella sua missione SEGL/FIS è coadiuvata dalla Rete fiscale, integrata in determinati paesi nelle direzioni finanziarie dei poli o nelle business lines Société Générale.

SEGL/FIS deve convalidare, in linea con le procedure di governance del Gruppo, il rischio fiscale qualora si prefigurino come un elemento chiave di prodotti, operazioni o decisioni commerciali. Tale convalida è fornita da SEGL/FIS in sede dei Comitati Nuovi Prodotti, tramite la firma di schede d'investimento o qualsivoglia altra procedura specifica. Nei casi in cui la legge fiscale sia aperta a varie interpretazioni, tale divisione può rivolgersi a consulenti esterni.

Per garantire la convalida tecnica delle dichiarazioni fiscali depositate da Société Générale per qualunque imposta e in qualsivoglia giurisdizione, sono state predisposte specifiche procedure.

(1) Per gruppo Société Générale si intende il gruppo consolidato, comprese tutte le entità giuridiche in cui Société Générale detiene una partecipazione superiore al 50%.

PRINCIPI FONDAMENTALI

I principi fondamentali enunciati nel Codice di Condotta trovano attuazione nel modo seguente:

- ▶ una gestione fiscale efficiente è legittima qualora sostenga un'attività commerciale reale, da intendersi come un'attività la cui sostanza sia correlata alle operazioni svolte. Questo principio deve essere interpretato nel senso che impone un adeguato livello di sostanza e competenza, valutato in base alla natura dell'attività reale;
- ▶ di conseguenza, sono vietate le operazioni volte ad ottenere essenzialmente vantaggi fiscali. Per operazioni volte ad ottenere essenzialmente vantaggi fiscali si intendono transazioni o serie di transazioni fittizie, senza una motivazione economica o patrimoniale reale, ossia sostanziale e giustificata. In tale contesto, l'obiettivo dell'operazione, sia esso economico o patrimoniale, deve essere non artificiale, coerente, credibile e conforme agli intenti del legislatore;
- ▶ il Gruppo adotta una rigorosa politica in materia di paradisi fiscali. Il Gruppo non autorizza la costituzione di entità in uno Stato o territorio contenuto nell'elenco ufficiale francese dei Paesi e Territori Non Cooperativi (PTNC). È stato inoltre predisposto un elenco allargato di paesi e territori sulla base del quale viene condotto uno specifico monitoraggio. Oltre all'elenco ufficiale francese e all'elenco allargato di Société Générale, le entità del Gruppo con sede al di fuori della Francia devono conformarsi anche a qualunque elenco locale, qualora disponibile.

LINEE DI BUSINESS

Le linee di business sono autorizzate a operare con controparti, distributori e clienti residenti o con sede nei Paesi e Territori Non Cooperativi (PTNC) contenuti nell'elenco ufficiale francese, a condizione che:

- ▶ il Gruppo non sia soggetto a disposizioni fiscali che penalizzino i PTNC;
- ▶ l'ubicazione del cliente non sia direttamente associata all'operazione effettuata (struttura pre-esistente);
- ▶ siano pienamente rispettati gli obblighi di trasparenza fiscale nei confronti di qualsivoglia amministrazione interessata.

PREZZI DI TRASFERIMENTO

Il Gruppo rispetta le norme dell'OCSE applicabili ai prezzi di trasferimento. È tuttavia possibile che, alla luce di vincoli locali, sia necessario discostarsi dalle metodologie previste dall'OCSE; in tal caso, i vincoli locali devono essere documentati.

NEI CONFRONTI DEI PROPRI CLIENTI

Il gruppo Société Générale non incoraggia né agevola:

- ▶ le violazioni di leggi o regolamenti fiscali;
- ▶ l'esecuzione di operazioni volte ad ottenere essenzialmente vantaggi fiscali come definite nel Codice di Condotta fiscale, salvo quando conformi agli intenti del legislatore;
- ▶ le operazioni la cui efficacia dipende dalla mancata trasmissione di operazioni volte ad autorità fiscali.

CONFORMARSI AL CODICE

Per conformarsi al presente Codice, il personale deve nello specifico:

NELLE RELAZIONI CON LE AUTORITÀ FISCALI

- ▶ Accertarsi che le operazioni svolte siano conformi alla legge fiscale locale, nonché alle normative e agli obblighi fiscali.
- ▶ Assicurarsi che le dichiarazioni fiscali e i pagamenti di imposte siano effettuati in linea con tutte le leggi locali applicabili.
- ▶ Mantenere una relazione professionale e improntata alla collaborazione con le autorità locali.
- ▶ In caso di controversia, accertarsi che siano state trasmesse tutte le informazioni necessarie, nella massima trasparenza e nella loro interezza, conformemente alle disposizioni legali.
- ▶ Conservare tutti gli archivi fiscali e attuare il relativo reporting come richiesto dalle leggi dei paesi dove ha sede Société Générale o dove sono ubicati i clienti.
- ▶ Assicurarsi che tutte le decisioni vengano prese dal livello gerarchico adeguato e siano correttamente documentate per dare risalto ai fatti, alle conclusioni e ai rischi del caso.

NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI

- ▶ Non assistere né incoraggiare i clienti a violare leggi o regolamenti fiscali.
- ▶ Non agevolare né sostenere operazioni con i clienti la cui efficacia dipenda dalla mancata trasmissione di informazioni alle autorità fiscali.
- ▶ Non effettuare né proporre operazioni volte ad ottenere essenzialmente vantaggi fiscali, ossia transazioni o serie di transazioni di natura artificiale, senza motivazione economica o patrimoniale reale, ossia sostanziale e giustificata, salvo qualora siano conformi agli intenti del legislatore.

In caso di dubbi sulla corretta applicazione del presente Codice, il personale può rivolgersi al proprio superiore gerarchico o direttamente all'interlocutore dedicato della SEGL/FIS

PROCEDURE RELATIVE AL CODICE DI CONDOTTA

Il Codice di Condotta fiscale riunisce un insieme di principi condivisi e applicati in tutto il Gruppo, che si prefigurano come un riferimento fondamentale. Il Codice è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è pubblico.

Il Codice di Condotta fiscale è un documento del Gruppo che deve essere applicato da tutte le entità appartenenti al gruppo Société Générale. Non può essere in nessun caso alterato per rispecchiare specifiche situazioni locali.

Definisce delle norme minime che devono essere rispettate anche nei paesi in cui la normativa fiscale risulta meno rigorosa. In altre parole, anche qualora le norme tecniche locali o le autorità fiscali di un paese autorizzino un prodotto o una transazione, che si rivela tuttavia in contrasto con uno o più principi enunciati nel Codice di Condotta fiscale del

Gruppo, tale prodotto o transazione non sarà convalidato. Tuttavia, in specifiche situazioni in cui il solo vantaggio fiscale consenta l'esecuzione di una transazione ma è ottenuto conformemente agli intenti del legislatore, tale vantaggio fiscale è da intendersi come conseguito nel pieno rispetto del Codice di Condotta fiscale.

Modifiche risultanti da norme locali: qualora le autorità o il regolatore locale impongano delle modifiche che il Gruppo accetta di recepire, le suddette devono essere distinte dal documento del Gruppo in modo da consentire un loro agevole riconoscimento. È ad esempio il caso del Regno Unito, paese in cui sono state introdotte, in un allegato al documento del Gruppo, modifiche specifiche e più rigorose.

